

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 48 del 27-11-2024

Supplemento n. 286

mercoledì, 27 novembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
Giunta Regionale	
DELIBERAZIONE 18 novembre 2024, n. 1353	
Modifiche alle "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'ac-	
cesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017 (Disciplina	
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)"	
approvato con DGR n. 716/2023 e modificato con DGR n.	
858/2023 e DGR n. 158/2024.	
.....	4

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/11/2024 (punto N 38)

Delibera N 1353 del 18/11/2024

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Albino CAPORALE

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Modifiche alle "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)" approvato con DGR n. 716/2023 e modificato con DGR n. 858/2023 e DGR n. 158/2024.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	ALLEGATO 1 Sezione generale. Linee Guida per struttura Bando-Tipo
1A	Si	Allegato 1/A Spese ammissibili e modalità di rendicontazione
2_	Si	Allegato 2 Relazione illustrativa e modalità applicative

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegati n. 3

- 1* *ALLEGATO 1 Sezione generale. Linee Guida per struttura Bando-Tipo*
99862098805390d73e7ff578a6f9b4417be1489a1113bc545e18aa64f01b5045
- 1A* *Allegato 1/A Spese ammissibili e modalità di rendicontazione*
723e2aa4b9c7fe17e84afb89551909fbd439d0a48f65f0110c8861c6d322a60
- 2_* *Allegato 2 Relazione illustrativa e modalità applicative*
80b0f68ff984bff60e89075472fa0911bdc4aefc1d4ae1a082b04579d0b7cfc5

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Vista la Legge regionale 03 marzo 2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017";

Vista la Legge regionale 16 marzo 2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017";

Visto in particolare l'art. 12 della L.R. 71/2017 "Misure di semplificazione e trasparenza" che prevede azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni";

Ricordato che le "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017" si inseriscono all'interno dell'attività di semplificazione amministrativa intesa come snellimento dell'attività amministrativa, riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese e riduzione dei tempi amministrativi e che esse rispondono alla necessità di dettare regole generali e standardizzate fruibili dai diversi settori dell'amministrazione regionale;

Richiamata la Delibera n. 716 del 26/06/2023 che approva, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, come modificata con L. R. 03 marzo 2020, n. 16 e L.r. 16 marzo 2023, n. 13 il documento denominato "*Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017*";

Richiamata la Delibera n. 858 del 24/07/2023 e la Delibera n. 158 del 19/02/2024 che integrano e modificano la Delibera n. 716/2023;

Ritenuto di dover apportare le seguenti integrazioni e modificazioni alle Linee-guida:

- ridefinire la verifica sull'antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007);
- introdurre il rating di legalità quale requisito di accesso (per le imprese che ne sono in possesso) e criterio di premialità (preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di risorse) come previsto dal Decreto MEF-MISE 20/02/2014;
- ridefinire termini, tempi e modalità di controllo sui requisiti autodichiarati ed autocertificati dai soggetti partecipanti, al fine di accelerare la fase istruttoria di ammissibilità e ridurre i tempi degli esiti istruttori e di concessione;
- eliminare il soccorso istruttorio in fase di ammissibilità e per ogni tipologia di procedura (a sportello, a graduatoria, automatica, valutativa, negoziale), sulla base di costante giurisprudenza;
- definire le modalità dell'istanza di riesame in fase di ammissibilità e definizione della relativa tempistica;

- razionalizzare e ridefinire gli obblighi del beneficiario e delle cause di decadenza secondo le categorie giuridiche dell'inadempimento/esecuzione (per gli obblighi) e requisito di partecipazione e accesso/ammissibilità (per le cause di decadenza).

Dato atto che è stata completata l'attività di revisione ed aggiornamento delle "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017" (Allegato 1), e degli allegati "Spese ammissibili e modalità di rendicontazione" (Allegato 1A), come meglio riassunto e declinato nella "Relazione illustrativa e modalità applicative" (Allegato 2);

Ritenuto di approvare l'Allegato 1 Sezione generale "Linee guida per la redazione di un bando-tipo", l'Allegato 1A (Spese ammissibili e modalità di rendicontazione) in sostituzione degli stessi allegati alle Delibere n.716/2023, Delibera n. 853/2023" e Delibera n.158/2024;

Ritenuto di abrogare l'Allegato 1D (Riepilogo Controlli) approvato con Delibere n.716/2023

Visto il parere del CD nella seduta del 07 novembre 2024;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare e sostituire:

- l'Allegato 1 - Sezione generale "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.R. n. 71/2017" approvato con Delibera n. 716 del 26/06/2023 e rettificato con Delibera n. 853/2023 e con Delibera n.158/2024;
- l'Allegato 1A (Spese ammissibili e modalità di rendicontazione) approvato con Delibera n. 716 del 26/06/2023,

2. di abrogare l'Allegato 1D (Riepilogo Controlli) approvato con Delibera n. 716 del 26/06/2023;

3. di approvare l' Allegato 2 - Relazione illustrativa e modalità applicative.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ALBINO CAPORALE

Il Direttore Attività
ALBINO CAPORALE

ALLEGATO 1

Allegato 1_Sez.Generale.Linee Guida per struttura Bando Tipo

**Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi
ai sensi della L.r. n. 71/2017**

1 Finalità	4
2 Dotazione finanziaria.....	5
3 Destinatari.....	5
4 Requisiti.....	5
4.1 Requisiti.....	5
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	6
4.2.2 Localizzazione del <i>progetto</i>	6
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	7
4.2.4 Procedure concorsuali.....	7
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	7
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	8
4.2.7 Precedenti penali.....	8
4.2.7- bis Precedenti penali [per le imprese in possesso del <i>rating di legalità</i>].....	9
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	10
4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	10
4.2.10 Deggendorf.....	10
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	10
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	11
4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività.....	11
4.2.14 Domicilio digitale.....	11
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria	11
4.2.16 <i>Impresa in difficoltà</i>	11
4.2.17 Antimafia.....	11
4.2.18 <i>Delocalizzazione</i>	11
4.2.19 Contrasto alla discriminazione.....	12
4.2.20 <i>Rating di legalità</i>	12
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	12
4.2.22 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti].....	13
5 Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	13
5.1 <i>Progetto</i>	13
5.2 Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	13
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	13
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	14
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa.....	14
5.4 Massimali di investimento.....	14
5.5 Forma e intensità dell'agevolazione.....	14
5.6 Cumulo.....	14
6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	15
6.1 Presentazione della domanda.....	15
6.2 Istruttoria.....	17

6.2.1	Verifica di ammissibilità.....	19
6.2.2	Cause di inammissibilità della domanda.....	20
6.2.3	Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità.....	21
6.2.4	Valutazione delle proposte progettuali - Nucleo di tecnico di valutazione NTV [se ricorre].....	22
6.3	Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	22
6.3.1	Bandi con <i>procedura a graduatoria</i>	22
6.3.2	Bandi con <i>procedura a sportello</i>	23
6.4	Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	23
6.4.1	Verifica dei requisiti richiesti dal bando/avviso pubblico.....	23
6.4.2	Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	24
7	Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	25
8	Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	25
8.1	Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	25
8.2	Documentazione allegata alla domanda di erogazione.....	27
8.2.1	Domanda di erogazione dell'anticipo.....	27
8.2.2	Domanda di erogazione per SAL.....	28
8.2.3	Domanda di erogazione a SALDO.....	29
8.3	Controlli sulle domande di erogazione.....	30
8.3.1	Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione semplificata.....	30
8.3.2	Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	30
8.3.3	Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.....	30
8.4	Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione).....	30
8.5	Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	31
9.	Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	32
9.1	Variazioni del <i>progetto</i>	32
9.2	Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	33
9.2.1	Fattispecie di modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi.....	33
9.2.2	Prima dell'erogazione del saldo.....	33
9.2.3	Procedimento.....	34
9.2.4	Durante il periodo di mantenimento dell' <i>operazione</i>	34
9.3	Proroga [se prevista dal bando].....	35
10.	Soccorso istruttorio.....	35
11	Istanza di riesame.....	35
12	Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	36
12.1	Monitoraggio.....	36
12.2	Controlli in loco e ispezioni.....	36
13.	Obblighi del <i>beneficiario</i>	36
14.	Decadenza.....	38
15.	Revoca dell'agevolazione.....	39
15.1	Revoca totale.....	39
15.2	Revoca parziale [ove applicabile, secondo natura del bando].....	39
15.3	Procedimento di revoca.....	40
15.3.1	Procedimento di revoca totale.....	40
15.3.2	Procedimento di revoca parziale [ove applicabile, secondo natura del bando].....	41

16. Procedimento di recupero.....	42
17. Rimborsi e sanzioni.....	42
17.1 Rimborsi.....	42
17.2 Sanzioni.....	42
18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	43
19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	44
20. Disposizioni generali.....	44
21. Controversie e foro competente.....	45
22. Elenco allegati.....	45
23. Riferimenti normativi.....	45
GLOSSARIO.....	53

1 Finalità ¹

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* localizzati sul proprio territorio, finalizzati a [da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale specificando l'oggetto del progetto o la tipologia di intervento con riferimento alla specifica norma applicabile], in attuazione della linea/azione di intervento di cui al ... del[citare i riferimenti del programma per il bando]

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso **la concessione di agevolazioni sotto forma di:**

[da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale]

Sovvenzione a fondo perduto

- Contributo diretto alle spese
- Contributo in c/capitale
- Contributo in c/impianti
- Contributo in c/esercizio
- Contributo in c/interessi
- Remissione del debito

Sovvenzione rimborsabile

Premio

Strumenti finanziari

- Partecipazione al capitale
- Interventi a garanzia
- Anticipo rimborsabile
- Prestito, compreso altre forme rimborsabili di strumenti finanziari "innovativi"
- Prestito agevolato
- Altre forme di intervento sul capitale c.d. "innovative"

Sovvenzioni abbinate agli strumenti finanziari

- Contributo in c/interesse
- Contributo in c/commissioni di garanzia
- Contributo in c/altre commissioni e spese.

La procedura del bando è: [individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale]

- a *graduatoria*
- a *sportello*

e

- *automatica*
- *valutativa*
- *valutativa negoziale.*

¹ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € Le eventuali economie potranno essere utilizzate per l'attivazione di un nuovo bando o per lo scorrimento della graduatoria.

Nel caso di graduatorie con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive. **[se ricorre]**

3 Destinatari

Sono *soggetti destinatari* **[da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale]**

- *MPMI*
- *Professionisti*
- *Piccole imprese a media capitalizzazione*
- *Imprese a media capitalizzazione*
- *Grandi imprese*
- *Soggetti pubblici*
- *Forme associative con personalità giuridica*, costituite da almeno imprese/professionisti/grandi imprese **[da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale il numero minimo e la tipologia]**
- *Forme associative senza personalità giuridica* costituite da almeno imprese/professionisti/grandi imprese **[da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale il numero minimo e la tipologia]**. I requisiti di ammissibilità devono essere in capo ai singoli soggetti.
- *Organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze*
- Altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica) classificati nelle seguenti attività economiche **[da individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale]**; per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007 e successivi aggiornamenti, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatari dell'agevolazione e dei requisiti indicati al successivo paragrafo 4.

Possono presentare la domanda anche le persone fisiche che intendano avviare, entro dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda alla persona fisica, una nuova attività o una nuova attività imprenditoriale che risponda ai requisiti previsti dal bando. **[esclusivamente nel caso di bandi finalizzati al sostegno della creazione di impresa]**.

4 Requisiti

4.1 Requisiti

Di seguito sono indicati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione al bando.

- iscrizione pubblici registri (4.2.1)
- localizzazione del *progetto* (4.2.2)
- regolarità contributiva – DURC (4.2.3)
- procedure concorsuali (4.2.4)
- atti di revoca precedenti bandi (4.2.5)

- responsabilità amministrativa (4.2.6)
- precedenti penali (4.2.7)
- contrasto lavoro irregolare (4.2.8)
- procedimenti penali in corso (4.2.9)
- Deggendorf (4.2.10)
- dimensione impresa (4.2.11)
- divieto intestazione fiduciaria (4.2.12)
- soggetto attivo/stato inattività (4.2.13)
- domicilio digitale (4.2.14)
- affidabilità economico-finanziaria (4.2.15)
- *impresa in difficoltà* (4.2.16)
- modulo antimafia (4.2.17)
- *delocalizzazione* ed impegno a non delocalizzare (4.2.18)
- contrasto alla discriminazione (4.2.19)
- *rating di legalità* (4.2.20)
- posizione debitoria vs. bilancio regione (4.2.21)
- antiriciclaggio (4.2.22)

Nel caso persone fisiche o altri soggetti che si impegnano a costituire nuova impresa o una nuova attività professionale, tali requisiti devono sussistere al momento della costituzione.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b) per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa [quando ricorre];
- c) altri soggetti: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) ove previsto dalla legge.

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana. [in caso di interventi in aree specifiche, individuare il perimetro di localizzazione]

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

La localizzazione del *progetto* comporta la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il *progetto* ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Tale requisito deve essere dichiarato in sede di presentazione delle domande di erogazione.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento

di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio *on line* messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);

b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;

c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

a) venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;

c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;

d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode² compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la

²Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità* relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero,

ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

[[indicare le dimensioni di impresa cui ci si rivolge come riportate in atto di indirizzo](#)]

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Non richiesto per i *professionisti*, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto richiedente deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del *progetto* presentato [[specificare](#)].

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antimafia secondo quanto previsto nell'Allegato 1-B.

Il requisito sarà verificato dopo l'ammissibilità, ma prima della concessione del agevolazione. La procedura di verifica è attivata in fase di ammissibilità.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una *delocalizzazione* verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'*investimento iniziale*.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*, come previsto dalla D.G.R. n. 922/2023.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il *rating di legalità* e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare),

4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con *rating di legalità*, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'*Organismo intermedio*, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del *beneficiario*.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di

riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.22 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione per ogni erogazione (anticipo, SAL, saldo).

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del *progetto*: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del *progetto* (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del *progetto*);
- il cronoprogramma con le fasi del *progetto*;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati [quando ricorre].
- Altri elementi previsti dal bando in base alle specificità dell'intervento.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al beneficiario tramite PEC o, se previsto dal bando, alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento di esenzione, in caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento de minimis il bando può prevedere anche la retroattività delle spese ammissibili rispetto alla data di presentazione della domanda. [da definire con atto di indirizzo di Giunta regionale]

[Per le agevolazioni concesse ai sensi di altra normativa o aiuto notificato, il bando dovrà tener conto della specifica normativa]

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il *progetto* deve concludersi entro [da individuare con atto di indirizzo Giunta regionale] mesi dal termine iniziale.

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Ai fini di ammissibilità della spesa, i criteri di rendicontazione, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate in un allegato "Ammissibilità della spesa e rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del *progetto* presentato deve essere non inferiore a €..... e non superiore a €.....

[da dettagliare sulla casistica del *progetto* anche se di importo superiore da definire con atto di Giunta regionale]

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma del[specificare la tipologia tra quelle indicate al paragrafo 2] ai sensi del[specificare normativa sugli aiuti di stato di riferimento].

[inserire una tabella con categoria di costo massimale ammissibile e intensità di aiuto]

5.6 Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione possono essere cumulati*:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione non possono* essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «*de minimis*» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo *regolamento de minimis*.

Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un *regolamento d'esenzione* per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di Giunta regionale.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione agevolazione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso all'agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di scheda di *progetto*;
- *istruttoria* nella quale è verificata la completezza della domanda come indicato al paragrafo 6.1;
- adozione dell'atto di *concessione*.

La fase istruttoria ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle singole domande e si conclude con l'atto di concessione.

6.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di *identità digitale*:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore dele fino alle ore del
[quando ricorre]

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine previsto dal bando o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, prive di sottoscrizione digitale, sottoscritte da persona non titolata alla firma, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, firmate digitalmente con algoritmo e secondo indicazioni indicate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa.

Nei casi citati non si applica il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 12.

Non sono ammesse le domande prive di sottoscrizione e in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)

- *rating di legalità* (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16)
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22).

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14).

c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)

d. Modulo antimafia (requisito 4.2.17) per l'attivazione del controllo prima della concessione secondo le modalità-di cui all'Allegato 1-B.

e. Altra documentazione [ove ricorre]

e.1. attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

e.2. imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
- con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.³

e.3. documentazione economico-finanziaria.

³ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

e.4. domande presentate da persone fisiche [esclusivamente nel caso di bandi finalizzati al sostegno della creazione di impresa]: dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa o di inizio attività professionale entro..... [individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale] dalla data di comunicazione alla persona fisica dell'ammissione della domanda con l'impegno di trasmissione di ogni ulteriore documentazione obbligatoria prevista, un *domicilio digitale* relativo alla persona fisica, comprese le suindicate dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) **c) d)** del presente paragrafo relative al possesso dei requisiti alla data di costituzione dell'impresa (per i liberi professionisti alla data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate). Successivamente alla costituzione dell'impresa o della nuova attività professionale ed entro e non oltre ... [individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale] dalla data di costituzione dell'impresa (o dell'inizio attività per i liberi professionisti), invio della documentazione obbligatoria suindicata relativa all'impresa costituita e/o alla nuova attività professionale.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "**Manuale di compilazione**" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:[*indicare indirizzi dell'Organismo Intermedio*]

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore della Direzione avvalendosi dell'*Organismo intermedio*.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura automatica, procedura valutativa, procedura valutativa negoziale di cui al D.Lgs. n. 123/1998* [*qui e nel seguito lasciare solo modalità adottata*]

PROCEDURA AUTOMATICA

Automatica a sportello

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 **e 6.2.2**;
- a) applicazione dei criteri di valutazione e, ove previsti, di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3 [*quando ricorre*];
- b) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- c) concessione dell'agevolazione.

Automatica a graduatoria

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b) applicazione dei criteri di valutazione e, ove previsti, di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3;c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;

- non ammesse;
- c) formazione della graduatoria;
- d) concessione dell'agevolazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, nel caso di procedura automatica le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase di istruttoria, ma sono individuate dal soggetto proponente sulla base di una autovalutazione in relazione all'elenco delle spese ammissibili previste dal bando. In sede di verifica amministrativa delle spese effettivamente sostenute sarà, pertanto, verificata l'effettiva rispondenza delle spese oggetto di rendicontazione alle spese ammissibili previste dal bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione dell'agevolazione concessa in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge e del bando.

PROCEDURA VALUTATIVA

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b) valutazione delle proposte progettuali, ivi inclusa l'ammissibilità delle spese proposte a finanziamento e applicazione dei criteri di valutazione e, ove previsti, di premialità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.3.;
- c) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- d) formazione della graduatoria **[quando ricorre]**;
- e) concessione dell'agevolazione.

PROCEDURA VALUTATIVA NEGOZIALE

Il procedimento si avvia su istanza del soggetto richiedente in risposta ad un bando o un avviso Pubblico per la presentazione di una domanda per la realizzazione di un programma di investimento organico e complesso.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b) valutazione delle domande secondo macro criteri stabiliti nell'avviso pubblico;
- c) approvazione degli esiti istruttori con ammissione o meno alla negoziazione;
- d) fase negoziale e definizione del programma di investimento di massima;
- e) presentazione da parte dell'interessato della proposta progettuale definitiva successivamente alla negoziazione;
- f) procedimento istruttorio secondo i punti b), c), d) della *procedura valutativa*.

L'*Organismo Intermedio* provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria e trasmette gli esiti al Responsabile del procedimento per l'adozione dei relativi atti di concessione dell'agevolazione, ivi compresa, se prevista, la sottoscrizione del contratto/accordo/convenzione di finanziamento con il *beneficiario*.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - *domicilio digitale* (requisito 4.2.14).
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;
- d) la presenza del Modulo antimafia (requisito 4.2.17) - Allegato 1-B per l'attivazione del controllo prima della concessione;
- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
 - *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - *rating di legalità* (requisito 4.2.20);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- f) l'acquisizione della Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);
- g) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.22) sulla base della dichiarazione resa con la domanda.

Le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) deve essere attivato dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

La verifica antimafia (requisito 4.2.17) deve essere attivata dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione dell'agevolazione (si procedere ad ammissione "con riserva" in caso di mancata risposta nei termini utili da parte degli organi preposti al rilascio).

Il requisito 4.2.10 (Deggendorf) viene verificato prima dell'atto di concessione con la visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

Il requisiti antiriciclaggio (requisito 4.2.22) si intende assolto in sede di ammissibilità, verificata la condizione di titolare effettivo in relazione ai dati presenti nel Registro delle imprese.

Domande presentate da persone fisiche [esclusivamente nel caso di bandi finalizzati al sostegno della creazione di impresa]

L'attività istruttoria è volta ad accertare la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1 e della eventuale documentazione richiesta.

L'istruttoria dei requisiti di ammissibilità è effettuata successivamente all'invio della documentazione obbligatoria a seguito della effettiva costituzione dell'impresa o della nuova attività professionale.

In caso di esito positivo sarà inviata alla persona fisica una comunicazione di ammissibilità della domanda con relativa assunzione di prenotazione delle risorse oppure, in caso di esito negativo, una comunicazione di inammissibilità della domanda.

Nel caso in cui la persona fisica non proceda alla costituzione dell'impresa o della nuova attività professionale, entro ... [individuare con atto di indirizzo di Giunta regionale] dalla data della suddetta comunicazione di ammissibilità della domanda, e/o non invii la documentazione obbligatoria relativa alla costituzione entro il termine ivi indicato, si procede all'annullamento della riserva suindicata e alla comunicazione di inammissibilità.

Si precisa che l'effettiva concessione non è effettuata alla persona fisica ma al *beneficiario* e sarà effettuata soltanto successivamente all'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità della documentazione obbligatoria relativa alla costituzione.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1. compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3 (si procedere ad ammissione "con riserva" in presenza di un DURC in verifica da parte degli organi preposti al rilascio);
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);

- localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14);

d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.20);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);

e) l'assenza del Modulo antimafia Allegato 1-B (requisito 4.2.17) per l'attivazione del controllo prima della concessione;

f) la presenza di aiuti illegali non restituiti come da Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso la consultazione del RNA;

g) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.22 (antiriciclaggio). Per esito negativo si intende la presenza di uno o più titolari effettivi diversi da quelli dichiarati e riscontrabili dal Registro delle imprese per le fattispecie e i dati presenti.⁴

La presenza di una causa di inammissibilità costituisce sempre inammissibilità della domanda.

6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di valutazione e premialità

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con la Delibera di Giunta regionale _____ [inserire la DGR di approvazione degli elementi essenziali

⁴ Con ordinanza del Consiglio di stato del 17.05.2024 è stata sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva del registro delle imprese [<https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home>] nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati

del bando adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 o di altro atto seguente] e di seguito riportati: [inserire]

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo seguente: [riportare i criteri di valutazione e relativi punteggi – se previsti – approvati con la Delibera che approva gli elementi essenziali del bando]

[per le procedure di selezione valutative ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 123/1998:]

La valutazione delle proposte comprende la valutazione di ammissibilità delle spese previste nella proposta progettuale rispetto all'elenco delle spese ammissibili previsto dal bando/avviso pubblico e dalla DGR di approvazione degli elementi essenziali del Bando.

Per le imprese in possesso del *rating di legalità*, ai sensi del decreto MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del *rating di legalità* attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" nei bandi/avvisi attivati con procedura automatica, *procedura valutativa a graduatoria e procedura negoziale* è previsto almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

6.2.4 Valutazione delle proposte progettuali - Nucleo di tecnico di valutazione NTV [se ricorre]

L'esame dei progetti al fine di procedere alla loro selezione e valutazione può essere affidata ad un Nucleo di Tecnico di Valutazione [NTV] composto da esperti indipendenti esterni alla Regione Toscana [individuati ai sensi della-L.R. n.20/2009 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione."]

La composizione del NTV, coordinata da un dipendente regionale, e l'elenco dei valutatori indipendenti che ne fanno parte, vengono determinati con decreto dirigenziale adottato successivamente al termine di presentazione delle domande di agevolazione, tenendo conto della quantità delle proposte pervenute, nonché della eterogeneità dei contenuti progettuali, in modo da ottimizzare i tempi e la competenza del processo valutativo. Il medesimo atto disciplina anche la modalità di funzionamento del NTV. In tale contesto l'*Organismo intermedio* svolge il ruolo di segreteria della Commissione.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.3.1 Bandi con procedura a graduatoria

La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di valutazione e, ove previsti, di premialità approvati con atto di indirizzo di Giunta regionale [se ricorre] fino ad esaurimento delle risorse.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda. [aggiungere eventuali ulteriori specifiche rispetto ai singoli criteri].

La graduatoria finale distingue tra le "domande ammesse" e "domande non ammesse":

a) Le domande ammesse sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi previsti dal bando.

b) Le domande non ammesse sono distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di valutazione;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

La graduatoria, contenente l'esito dell'istruttoria definitiva, è approvata con provvedimento del Responsabile del procedimento o dell'*Organismo intermedio* [specificare], che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione, entro 90/novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande e pubblicata sul BURT oltre che sul sito della RT e dell'*Organismo intermedio*. In presenza di interventi particolarmente complessi o per l'entità delle risorse a disposizione, il termine di 90/novanta giorni può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di 120/centoventi giorni.

La graduatoria individua le domande ammesse e le domande non ammesse; in particolare le domande ammesse vengono distinte in finanziate e non finanziate per esaurimento delle risorse; nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare al bando, si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria delle domande ammesse e non finanziate.

La comunicazione o la pubblicazione del suddetto provvedimento di approvazione della graduatoria sul sito dell'*Organismo intermedio*/sul sito della Regione Toscana/sul BURT, [specificare] ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* [specificare] provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini (dieci giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

6.3.2 Bandi con procedura a sportello

Le domande sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di ____ [se ricorre] [aggiungere eventuali ulteriori specifiche rispetto ai singoli criteri].

L'approvazione degli esiti istruttori distingue le domande in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse.

L'attività istruttoria si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissibilità a cura del Responsabile del procedimento/*Organismo intermedio* [specificare] entro (...) giorni dalla presentazione della domanda [non oltre novanta giorni e specificare la modalità di comunicazione della concessione]

La comunicazione e la pubblicazione dei suddetti atti di concessione sul sito dell'*Organismo intermedio*/sul sito di Regione Toscana/sul URT [specificare], ha valore di notifica dell'avvenuta concessione. [ove ricorre]

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* [specificare] provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo.

L'istanza di riesame in autotutela è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, per le procedure a sportello, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione dell'agevolazione

6.4.1 Verifica dei requisiti richiesti dal bando/avviso pubblico

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'*Organismo intermedio* verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4;
2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);
3. attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
- *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.20);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);

Le verifiche sono effettuate con le seguenti modalità:

- controlli su un campione pari al% di domande ammesse a contributo e finanziate;

- controlli su un campione pari al% di domande ammesse a contributo e non finanziati [ove ricorre].

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti](#)⁵ oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi entro centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

In ogni caso, la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, anche a saldo, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

6.4.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al.....%, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, *impresa in difficoltà*.

La Regione inoltre anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede periodicamente alla verifica anche a campione delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e di raggiungimento degli obiettivi del progetto in conformità alle disposizioni dell'allegato 4 del Sistema di Gestione e Controllo PR FESR 21-27 vigente *pro tempore*.

6.4.3 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e 6.4.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "*presa d'atto*" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

⁵ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

Secondo previsione del bando, la rendicontazione avviene con le seguenti modalità: **[specificare la modalità]**

- **rendicontazione tramite attestazione asseverata**, accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);
- **rendicontazione ordinaria semplificata**, attraverso la presentazione di un'istanza da parte del *beneficiario*, unitamente ad una dichiarazione sulla ammissibilità della spesa sostenuta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla cui veridicità, saranno successivamente attivati controlli a campione o puntuali secondo previsione del bando (art. 14-bis, co. 1 L.R. n. 71/2017).

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi **[specificare e selezionare le fasi che ricorrono]**.

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento ⁶	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)				
Primo periodo di rendicontazione (SAL)				
Rendicontazione finale (SALDO)				

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* raggiungibile al seguente indirizzo web: **[specificare]**

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e

⁶ La soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

[specificare: secondo le modalità previste dal bando, caricata sul sistema o inviata tramite PEC all'indirizzo]. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

La domanda di erogazione seguirà modalità diverse, secondo la modalità di rendicontazione applicata dal bando:

- **rendicontazione tramite attestazione asseverata;**
- **rendicontazione ordinaria semplificata.**

La domanda di erogazione delle spese è presentata secondo la/le modalità previste dal bando (attestazione asseverata – ordinaria semplificata) [specificare la modalità] e secondo le modalità indicate nella sezione "Spese ammissibili".

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo.

Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuate le seguenti verifiche:

- della regolarità contributiva (DURC);
- antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1-B antimafia;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato);
- antiriciclaggio;⁷
- Deggendorf per gli aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero. Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- per le imprese in possesso del *rating di legalità*, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

8.2 Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al [specificare:...] del contributo totale del *progetto* entro [specificare...].

- L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di [Organismo intermedio/Regione Toscana] è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato a [Organismo intermedio/Regione Toscana].
- Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

⁷ In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente

- Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati.
- Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁸.
- I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.
- Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato E), **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**
- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale** nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.
- Le garanzie, ai fini dell'accogliibilità, devono:
 - essere intestate alla Regione Toscana;
 - assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.
- La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
- In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.
- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia **deve prevedere espressamente:**
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

⁸ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
- il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
- **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.**

La garanzia dovrà essere **redatta tassativamente secondo lo schema approvato in allegato al presente bando** e pubblicato sul sito www.sviluppo.toscana.it, sezione "Rendicontazione"; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. **Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi del bando.**

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

Secondo la modalità di rendicontazione prevista dal bando, la liquidazione per stato avanzamento lavori (SAL) avverrà nella:

- **rendicontazione asseverata**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del SAL può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il *beneficiario* a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. In caso di progetti in partenariato tutti i partner del *progetto* devono optare per l'utilizzo del revisore per la rendicontazione. Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio all'indirizzo*. La attestazione asseverata deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).
- **rendicontazione ordinaria semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di un importo in acconto fino al%, [secondo percentuale stabilita con delibera/decisione della GR fino ad un massimo del 70%] del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, rinvio di ogni controllo sulla dichiarazione in fase di rendicontazione finale.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione richiesta sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio*.

La domanda contiene:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto. Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile [specificare:...] completa della relativa scheda indicatori [ove ricorre].

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

In caso di **rendicontazione asseverata** l'erogazione deve avvenire entro il termine di 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

In caso di **rendicontazione ordinaria semplificata** l'erogazione deve avvenire entro 60/sessanta giorni dalla data di presentazione.

8.2.2 Domanda di erogazione a SALDO

La liquidazione del saldo è effettuata secondo le modalità con cui è avvenuta la liquidazione del SAL (paragrafo 8.2.2); nella:

- **rendicontazione asseverata**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal *beneficiario* finalizzata all'erogazione del saldo può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'*Organismo intermedio* all'indirizzo La attestazione asseverata deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).
- **rendicontazione ordinaria semplificata**, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 del contributo richiesto a titolo saldo.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione richiesta sul sistema informativo dell'*Organismo intermedio*.

La domanda contiene:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto. Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile [specificare:...] completa della relativa scheda indicatori [ove ricorre].

b) documentazione contabile e amministrativa. La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato "Spese ammissibili".

8.3 Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1 Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione ordinaria semplificata

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità semplificata (di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2), **entro 80/ottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento delle verifiche sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella forma della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**, su un campione pari al....%, delle istanze presentate.

8.3.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, in fase di rendicontazione finale resa con la **modalità asseverata** (di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2) entro 80 giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella medesima modalità su un campione pari al....%, delle istanze presentate.

8.3.3 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui ai par. 8.3.1 e 8.3.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata; [in caso di rendicontazione semplificata] e/o la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontata coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 13 "Obblighi del beneficiario";
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1-B.

L'erogazione è sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva (DURC irregolare);
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contributo, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario

Per le imprese beneficiarie in possesso del *rating di legalità*, l'*Organismo Intermedio* - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del *beneficiario*.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entrogiorni dalla presentazione della domanda.
[Specificare per ogni tipologia di erogazione anticipo/SAL/saldo].

Erogazione in anticipo/SAL - L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare. In tal caso l'O.I. concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.

Con l'erogazione del saldo l'*operazione* si intende "completata".

8.5 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione (paragrafo 8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'*Organismo intermedio* concede il termine di quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'*Organismo intermedio* avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'*Organismo intermedio* attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'*Organismo intermedio* procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'*Organismo intermedio* acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al *beneficiario* dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del *beneficiario*) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'*Organismo intermedio*). Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali, l'*Organismo intermedio* provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al *beneficiario* solo dopo aver ottenuto il DURC regolare. Qualora il *beneficiario* non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'*Organismo intermedio* attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

9.1 Variazioni del progetto

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al *progetto* sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- l'importo totale del *progetto*; [quando ricorre]
- i contenuti del *progetto*;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del *progetto* iniziale.

Durante il periodo di realizzazione del *progetto*, il *beneficiario* può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% e soltanto per n. 1 volta, senza preventiva richiesta di variazione.

Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del...%. [quando ricorre]

Le variazioni dei contenuti del *progetto* possono essere richieste non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del *progetto*.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web

Prima dell'avvio del *progetto* o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il *beneficiario* può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del *progetto* non comporta la revoca dell'agevolazione.

9.2 Variazione del soggetto beneficiario

9.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto *beneficiario*.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'*operazione* è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico *beneficiario* e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica la normativa sugli aiuti in "de minimis", se previsto dal bando.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica la normativa sugli aiuti in "de minimis", se previsto dal bando.

9.2.2 Prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto *beneficiario* originario) (paragrafo 9.2.1) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'*Organismo intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo *soggetto beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo *soggetto beneficiario*, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del *soggetto beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente *soggetto beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del *soggetto beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*. Se nulla risulta dall'atto, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogata per ciascuna società pro quota, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.4 Durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante a seguito di operazioni aziendali (9.2.1) non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

In questa fase non interviene la modifica del *soggetto beneficiario*, ma del soggetto obbligato al mantenimento dell'investimento nel *periodo di stabilità* dell'operazione

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto con il quale il nuovo soggetto assume gli obblighi del *soggetto beneficiario*, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9.3 Proroga [se prevista dal bando]

Entro e non oltre 90/novanta giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 60/sessanta giorni.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione da parte della Regione/*Organismo intermedio* entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza

10 Soccorso istruttorio

Qualora in **fase di istruttoria di variazioni, rendicontazione ed erogazione**, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* è fissato nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione a pena di decadenza.

11 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione a titolo di anticipo, SAL e SALDO), è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

12 Monitoraggio, ispezioni e controlli

12.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato dai *beneficiari* tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco da parte della *Regione/Organismi intermedi* con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

12.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, la Regione direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato, procederà a controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

13 Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. realizzare il *progetto* entro mesi a decorrere dalla data fissata dal bando secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1 , salvo proroga laddove concessa;
3. mantenere l'investimento (*operazione*) oggetto dell'intervento per il *periodo di stabilità* stabilito dal bando;
4. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. **[specificare secondo il fondo SIE di riferimento]**;
5. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
6. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70/settanta per cento **[salva diversa previsione con atto di indirizzo di Giunta regionale]** dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica finale **[ove ricorre]** trascorsi.....**[specificare]** dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
7. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
8. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
9. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
 - DURC regolare;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;

- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- rispetto della normativa antimafia;
- *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;

10. mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) i seguenti requisiti :

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
11. mantenere per [.....] [secondo previsione del bando] l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione [ove previsto]
12. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
13. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
14. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità* dell'*operazione*;
15. [in caso di grandi imprese] non effettuare la *delocalizzazione* dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento;
16. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'*operazione* agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di

impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il *beneficiario* deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori [ove previsto].

14 Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertato successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
3. l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000.

15 Revoca dell'agevolazione

Il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto *beneficiario* (paragrafo 13) , l'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) comportano l'adozione dell'atto di revoca totale da parte della Regione Toscana.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

15.1 Revoca parziale [ove applicabile, secondo natura del bando]

La revoca parziale dell'agevolazione consegue al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione [selezionare se per 5 anni]

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di cinque anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- f) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- g) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- h) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- i) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione [selezionare se per 3 anni]

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- j) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- k) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 14) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 13) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.2.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'*Organismo intermedio* a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al *beneficiario*, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.2.2 Procedimento di revoca parziale [ove applicabile, secondo natura del bando]

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario in caso di contenzioso giudiziario*.

16 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsigiorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17 Rimborsi e sanzioni

17.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio* nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede legale PEC.....

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

19 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore..... della DirezioneDott.

Il diritto di accesso⁹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore..... della Direzione..... con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

20 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è [riportare la PEC del Settore responsabile del procedimento]

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet [specificare ...] le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22 Elenco allegati

- A. Spese ammissibili e modalità di rendicontazione**
- B. Modulo Antimafia**
- C. Procedimento Bando-Tipo**
- E. Schema garanzia fideiussoria**
- F. Obblighi di pubblicazione**

23 Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

⁹ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» [\[se ricorre\]](#)
- REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 della Commissione, del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo [\[se ricorre\]](#)
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [\[se ricorre\]](#)
- REGOLAMENTO (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 [\[se ricorre\]](#)
- REGOLAMENTO (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura [\[se ricorre\]](#)
- REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [\[se ricorre\]](#)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" [se ricorre]
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» [se ricorre]

[Altri inquadramenti (specificare)]

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.M. MIUR 02/01/2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008" [\[se ricorre\]](#)
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" [\[se ricorre\]](#)
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale" [\[se ricorre\]](#)
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"

- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"

- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consiglieri e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"

[Altri inquadramenti (specificare)]

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 27/04/2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione" [\[se ricorre\]](#)
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca dei contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle roveche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di

imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

[\[Altri inquadramenti \(specificare\)\]](#)

GLOSSARIO

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, *professionisti* e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'[art. 46-bis del Codice delle pari opportunità](#) (D. L. [gs. n. 198/2006](#)), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Collaborazione effettiva": collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del *progetto* di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del *progetto* e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹⁰ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023*;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

¹⁰ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso al momento della presentazione della domanda/ al momento della costituzione [specificare secondo la tipologia di bando] di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- l) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- m) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali": imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei trentasei mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;

- n) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- o) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

“Impresa in fase di avviamento”: piccola impresa che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

“Impresa in difficoltà”: impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE¹¹ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

¹¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- p) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- q) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- r) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Incubatori certificati": incubatori di *Start-up innovative* certificati di cui all'art. 25, co. 5, del D.L. n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo D.L. n. 179/2012;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali e attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Imprese a media capitalizzazione": impresa con un massimo di 3000 dipendenti e che non sono *PMI* o piccole imprese a media capitalizzazione;

"Operazione":

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

"Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: [specificare nominativo dell'Organismo intermedio e l'atto con i quali è stato individuato];

"Organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze": entità di diritto privato che svolge varie attività tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività

economiche quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", a condizione che si possa stabilire che la sua finalità principale consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto non si può esigere, da una siffatta entità, che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza. Non è necessario, affinché un'entità possa essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale. Lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un'entità, nonché l'eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti, non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i **3/5** [specificare il termine indicato in legge e/o delibera di Giunta regionale] anni successivi;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"Piccole imprese a media capitalizzazione": imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare, sono definite:

- a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- s) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- t) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"PMI Innovative": imprese di cui all'art. 4 del D.L. n. 3/2015;

"Procedura a graduatoria": la selezione delle domande è effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una

prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti; in questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027¹² il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario* finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"Regolamento di esenzione": [normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *soggetto beneficiario* finale] il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; [specificare quale normativa si applica in riferimento alle tipologie dei soggetti ammissibili e alla natura dell'intervento]

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

¹²Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

"Start-up innovativa": impresa di piccola e media dimensione, di cui all'art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, del medesimo D.L. n. 179/2012;

"Spin-off universitario": società di capitali fondata da ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche. Sotto l'aspetto giuridico, lo spin-off è una società con fini di lucro (art.6. co. 9 L. n. 240/2010 e D.M. n. 168/2011);

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari¹³;

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

"ULA": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno;

"Voucher": modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente al *beneficiario* di fruire e/o acquisire un determinato bene o servizio sul mercato da un soggetto terzo fornitore mediante utilizzo della delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 C.c.). La delega di pagamento è l'incarico che il *beneficiario* (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite *Organismo intermedio*, ad un soggetto fornitore di servizi qualificati (delegatario).

¹³ Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

Allegato 1/A

Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

Indice generale

1. PREMESSA.....	3
2. CRITERI GENERALI - AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....	3
2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese.....	3
2.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del quadro economico di progetto.....	4
2.2 Principi e modalità operative generali.....	5
2.2.1 Contabilità separata.....	5
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	6
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPES.....	6
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	8
2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto.....	9
3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE — CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI.....	9
3.1 Spese relative a beni materiali.....	11
3.1.1 Spese per immobili e impianti.....	13
3.1.2 Spese per terreni.....	14
3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	14
3.1.4 Spese per beni mobili [ove ricorre nel bando].....	16
3.2 Spese relative a beni immateriali.....	17
3.2.1 Spese della ricerca contrattuale, per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza.....	18
3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	19
3.2.3 Spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento [ove ricorre nel bando].....	20
3.3 Spese relative ad attivo circolante e materiale d'uso – altri costi d'esercizio.....	20
3.4 Spese di natura continuativa.....	21
3.4.1 Spese di locazione di immobili.....	22
3.4.2 Spese di noleggio o <i>leasing</i> di attrezzature e macchinari,.....	23
3.4.3 Spese per personale.....	24
3.5 Prestazioni rese da titolari, soci o amministratori.....	28
3.5.1 Titolari, soci o amministratori con contratto di lavoro subordinato.....	29
3.5.2 Titolari, soci o amministratori con contratto di lavoro parasubordinato.....	29
3.5.3 Titolari, soci o amministratori con contratto di prestazione professionale.....	29
3.5.4 Soci o amministratori di cooperative.....	30
3.6 Prestazioni in natura.....	31
3.7 Spese generali supplementari.....	32

3.8 Spese per revisore contabile.....	33
4. SPESE ESCLUSE.....	34
5. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED ADEMPIMENTI	
OBBLIGATORI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI [OVE RICORRE].....	35
5.1 Rendicontazione tramite revisore dei conti [ove ricorre].....	35
5.2 Adempimenti obbligatori in tema di legislazione antimafia.....	35
6. ESEMPI DI SCHEDE QUADRO SPESE AMMISSIBILI PER SPECIFICI INTERVENTI.....	36

[Tenuto conto del “regime d’aiuto” di riferimento ossia del complesso normativo (comunitario, nazionale e regionale) entro il quale viene attivata la misura d’aiuto a favore delle imprese oggetto del Bando, nel presente allegato vengono definite le caratteristiche generali e specifiche delle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione. Si fornisce di seguito una struttura tipo contenente alcuni esempi.]

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando (di seguito *Bando*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità delle spese al contributo e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa nella predisposizione dei piani finanziari di progetto cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dal Bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

[Nel caso di interventi attivati sulla base di specifiche Metodologie OCS per il calcolo di Costi unitari/Somme forfettarie/Finanziamenti a tasso forfettario ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 quanto contenuto nel presente allegato dovrà tenere conto delle suddette Metodologie]

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

[In questa sezione vengono definiti i criteri generali di ammissibilità delle spese e le relative disposizioni di riferimento].

L'ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata con riferimento alle disposizioni di cui [inserire le disposizioni normative di riferimento specificare: PR FESR 2021-2027, Reg. (UE) n. 1060/2021 artt. 63, 64, 65, 66, 67 e 68..., D.P.R. n... di approvazione dei criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE, altro...]; in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale “spesa ammissibile” al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana; tale aspetto dovrà risultare esplicitamente dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione o da eventuale idonea documentazione (documenti di trasporto, verbali di consegna e simili);
4. rispettare il “principio di cumulo” previsto al paragrafo del Bando ---;
5. rispettare il divieto di doppio finanziamento;
6. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando al paragrafo---;
7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario; fanno eccezione eventuali costi calcolati secondo una delle opzioni semplificate previste dal Reg. (UE) n. 1060/2021 ed ammesse dal Bando, nonché eventuali costi non monetari

- (apporti in natura, ammortamenti) se conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento ed esplicitamente previsti dal Bando quali costi ammissibili;
8. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) la spesa è sostenuta a fronte di una specifica obbligazione giuridica, formalizzata in data non successiva alla spesa stessa;
 - b) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta in data non antecedente l'inizio del progetto e all'interno del periodo di ammissibilità definito al paragrafo XX del bando (fanno eccezione le spese di personale dipendente, le attrezzature/strumenti/macchinari oggetto di ammortamento, le locazioni/affitti/leasing);
 - c) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili);
 - d) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità ed entro il termine di presentazione delle rendicontazioni intermedia o finale. Entro i medesimi termini devono essere quietanzati anche i modelli F24 relativi al versamento dei contributi afferenti agli eventuali costi di personale oggetto di rendicontazione; a tal fine fa fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento;
 9. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
 10. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
 11. rispettare le modalità di pagamento ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
 12. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
 13. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67) nel rispetto del giudizio di congruità espresso *ex ante* dal NTV sul quadro economico di progetto proposto a finanziamento e come confermato successivamente dal giudizio di conformità espresso dal Tecnico valutatore in sede di relazione in itinere e finale[ove ricorre,];
 14. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
 15. essere presentata all'Organismo Intermedio esclusivamente mediante l'utilizzo dello specifico sistema informativo messo a disposizione da parte dell'Organismo Intermedio secondo le previsioni del bando o altra procedura agevolativa.

2.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del quadro economico di progetto

[ove ricorre]

Anche al fine di agevolare la rendicontazione finale a saldo è consentita l'imputazione dei costi di progetto eventualmente sostenuti in eccesso rispetto al quadro economico approvato in ragione del 20% per ciascuna tipologia di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 5.3 del Bando, purché la spesa di progetto complessivamente ammessa a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione a saldo non ecceda il 10% del budget totale di progetto ammesso.

In relazione alle eventuali eccedenze di cui sopra, il Responsabile di Controllo e Pagamento è autorizzato a validare come ammissibili a contributo i suddetti costi, purché rispondenti a tutti i criteri specifici di ammissi-

sibilità previsti dal Bando ed alle specifiche “disposizioni di dettaglio” di cui all'allegato 1A ed adeguatamente motivate dal soggetto beneficiario .

Si precisa che tali eccedenze non costituiscono “varianti” ai sensi del paragrafo 11 del Bando, ma soltanto fisiologici assestamenti contabili emersi in sede di rendicontazione finale.

L'importo dell'investimento complessivo ammesso a saldo sarà determinato dal Responsabile di Controllo e Pagamento includendo anche tali maggiori spese, senza che questo dia diritto, per il soggetto beneficiario, ad alcun riconoscimento di contributo aggiuntivo, che rimane determinato a saldo, al massimo, nella misura assoluta già stabilita negli atti di ammissione a finanziamento e nelle relative eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'intensità di aiuto in percentuale formalmente riconosciuta in sede di ammissione non viene modificata per effetto dell'eventuale riconoscimento di tali maggiori spese.

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti è **richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione finanziata.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato , con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di rendicontazione siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa rendicontata, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- Dichiarazione resa in forma libera del responsabile amministrativo attestante che *“nei pagamenti cumulativi allegati alla rendicontazione sono inclusi i pagamenti delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP).... oggetto di rendicontazione sul, spese che risultano da specifico elenco allegato alla presente dichiarazione”* (allegare elenco spese imputate incluse nei pagamenti cumulativi).

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce**. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale**.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, **fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente**.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati **esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore**.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di rendicontazione documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPRESS

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023 **tutte le fatture relati-**

ve all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP CIPESS) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CIPESS.

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO
Bando
AZIONE/MISURA - Operazione CUP[indicare CUP CIPESS e CUP locale]
Spesa di Euro[l'importo da indicare corrisponde alla quota da imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa] rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO]

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, ma comunque in ogni caso dopo la presentazione dell'istanza di finanziamento, l'adempimento di cui sopra si intende correttamente assolto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del sopracitato D.L. 24/02/2023, n. 13, mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa del solo CUP locale¹ rilasciato a ciascun progetto in occasione della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Laddove non sia possibile apporre sui giustificativi il CUP locale, *(fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:*

1. *deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullamento, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;*
2. *deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).*

¹ L'art. 5, comma 7, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, dispone che " In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore nel presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento di spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), **le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche**".

Per quanto riguarda eventuali giustificativi digitali riferiti a personale parasubordinato, è necessario allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" di cui è fornito il modello sul sito di Sviluppo Toscana).

Per i bandi FESR, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per **stabile organizzazione** si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi:

- uno o più soci o amministratori
- o il titolare dell'impresa
- o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare
- o almeno un dipendente del soggetto beneficiario

e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è legittimamente utilizzato dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica nell'unità produttiva toscana per il periodo minimo richiesto (sei mesi) è dimostrata:

- per i soci o amministratori o titolari, dalla residenza/domicilio nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario;
- per i dipendenti dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla competente sede territoriale INAIL toscana;
- per il coniuge o congiunto del titolare nell'impresa familiare, da idonea documentazione ufficiale.

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del "lotto minimo" del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in toscana, ferma restando la presenza in Toscana al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità produttiva in proprietà o legittimamente utilizzata dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

Il "lotto minimo" è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (cioè non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo *in loco ex post*, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo,

ferma restando la presenza in Toscana al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola specifica spesa appartenente ad una delle categorie di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del paragrafo del Bando, per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'identificazione dell'unità aziendale destinataria dell'agevolazione all'interno del perimetro territoriale obiettivo del programma di intervento (Regione Toscana) avviene sulla base di un criterio funzionale. In questo senso, l'unità locale formalmente indicata nella domanda di finanziamento e destinataria delle agevolazioni deve essere intesa, ai fini della concessione delle agevolazioni stesse e, quindi, delle verifiche circa l'ammissibilità della spesa, quale unità produttiva locale, nell'accezione sopra chiarita.

La verifica di ammissibilità dei beni oggetto di intervento, pertanto, quanto alla relativa localizzazione, dovrà essere espletata in relazione all'unità produttiva presente nel territorio della Regione Toscana e dotata di quella necessaria autonomia tecnico-organizzativa, tale da poter essere deputata alla realizzazione del progetto, non rilevando in modo cruciale a tal fine la sua eventuale articolazione immobiliare in edifici o complessi strutturali distinti (anche facenti capo a distinte "unità locali" in senso meramente amministrativo), purché tale eventuale articolazione rimanga "locale" e, quindi, entro confini regionali e di "prossimità". Il requisito di "prossimità" dovrà essere adeguatamente dimostrato sulla base di documentazione ed informazioni probanti fornite dai soggetti interessati, evidenziando la ragionevolezza funzionale della specifica configurazione logistica dell'unità produttiva locale oggetto di intervento, in relazione alla specificità del processo produttivo interessato dal progetto agevolato ed alla sua peculiarità settoriale ed aziendale.

Ai fini di effettiva ammissione a contributo delle spese di progetto, in fase di verifica amministrativa della rendicontazione di spesa a titolo di SALDO sarà accertata la prevalenza (almeno 70%) delle spese sostenute dal singolo soggetto beneficiario nella specifica sede di progetto risultante come "prevalente" dagli atti di ammissione a finanziamento. Il mancato rispetto di tale proporzione determinerà la rettifica lineare di tutte le spese sostenute nelle sedi complementari di progetto, in misura tale da ristabilire la necessaria proporzione tra importo totale dei costi ammessi afferenti alla sede prevalente e importo totale dei costi ammessi afferenti alle altre sedi di progetto.

3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal paragrafo "spese ammissibili" del Bando ed elencate nella tabella che segue.

Non possono essere ammesse a contributo in sede di rendicontazione spese non risultanti, per lo specifico progetto, dal relativo piano finanziario ammesso al contributo come eventualmente modificato in seguito a *variante* debitamente autorizzata a norma di *Bando*.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al paragrafo "spese ammissibili" del Bando.

CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (percentuale di costo ammissibile, rispetto al costo totale/subtotale del progetto, ai sensi della normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
Spese relative a beni materiali: -Costi di immobili ed impianti (acquisto o interventi edilizi e relativa progettazione da dettagliare nello specifico bando) -Costi dei terreni -Costi dei macchinari ed attrezzature -Costi per beni mobili		Costo totale/subtotale di progetto [da declinare nel bando] (all'ammissione e a saldo)
Spese relative a beni immateriali: -Costi della ricerca contrattuale, costi per studi di fattibilità, costi delle competenze tecniche, costi per servizi di supporto all'innovazione costi delle consulenze (compresi i servizi qualificati dettagliati nel "Catalogo") - costi dei brevetti, costi delle licenze o altre forme di proprietà intellettuale - spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento		Costo totale/subtotale di progetto [da declinare nel bando] (all'ammissione e a saldo)
Spese relative ad attivo circolante e materiale d'uso Altri costi d'esercizio		Costo totale/subtotale di progetto [da declinare nel bando] (all'ammissione e a saldo)
Spese di natura continuativa: - Locazioni - Costi salariali e Spese personale Manutenzioni ordinarie Utenze		Costo totale/subtotale di progetto [da declinare nel bando] (all'ammissione e a saldo)
Spese generali		Spese dirette ammissibili del personale o costo percentuale su totale/subtotale di progetto [da declinare nel bando] (all'ammissione e a saldo)
Spese per revisore contabile	Spese dirette ammissibili entro un massimo del 10% di progetto e comunque non superiore ad Euro 5.000,00	Costo totale di progetto (all'ammissione e a saldo)
Spese per altre tipologie d'intervento (specificare.....)		[da declinare nel bando]
TOTALE		

Laddove nella tabella soprastante si fa riferimento al costo totale di progetto "a saldo", si intende il costo ammesso dal Responsabile di controllo e pagamento a seguito della verifica amministrativa effettuata sulla relativa rendicontazione di spesa.

[di seguito vengono forniti esempi di dettaglio delle caratteristiche delle suddette categorie di spese e fornite indicazioni in merito alla documentazione da trasmettere per la giustificazione delle spese]

3.1 Spese relative a beni materiali

Le spese relative a beni materiali, quali le spese per acquisto di terreni, immobili e impianti (compresi interventi edili e relativa progettazione), macchinari e attrezzature, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse:

a) per la quota di costo imputabile (quali quota di ammortamento, costi di locazione, canoni di leasing finanziario, o quota di essi) in funzione del suo utilizzo sul progetto. [Tale imputazione ad esempio si applica sui costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo]

b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

In riferimento alla modalità di imputazione di cui alla suddetta lettera a), sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato. Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

Nel caso di acquisizione di beni usati occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Per i bandi FESR, si ricorda che, ai sensi dell'art 67 paragrafo 2 del Reg. UE 1060/2021, lettera d), nel caso in cui la rendicontazione abbia ad oggetto quote di ammortamento di beni materiali, tali costi (per i quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture) possono essere ammessi a contributo esclusivamente a condizione che all'acquisto dei beni suddetti non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa per ciascun bene della categoria di spesa rendicontata, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. In tale tabella occorre indicare:

- per immobili e terreni le quote di ammortamento (o il costo di acquisto per i terreni), la relativa quota rendicontata e/o il riepilogo dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della relativa quota rendicontata;
- per macchinari, strumenti e attrezzature indicare denominazione del bene, utilizzo nel progetto, costo d'acquisto del singolo bene, coefficiente di ammortamento, giornate di effettivo utilizzo, percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto². Ad integrazione della

² Nel caso di rendicontazione di quote di ammortamento, ricordiamo che tali quote sono ammissibili solo qualora siano riferite al solo periodo dell'attività progettuale e alla effettiva quota di utilizzo del bene; alla luce di ciò, è richiesto che la tabella riepilogativa dei dati dei beni rendicontati sia strutturata in modo da esplicitare il calcolo eseguito per la determinazione delle quote da rendicontare, calcolo che deve essere effettuato seguendo il metodo indicato nel presente paragrafo: $CI = (CB * A) \times (GG/365) \times U$ (v. pagine precedenti).

tabella deve essere presentata una nota esplicitiva del metodo di calcolo della percentuale di utilizzo nel progetto (ad esempio: registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzia, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto)

2) Estratto del registro dei beni ammortizzabili;

3) Inoltre, in caso di beni acquisiti con contratto d'affitto (nel caso di immobili), locazione semplice (noleggio) o finanziaria (leasing):

- relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelti per l'acquisizione dei beni (nel caso di macchinari, strumenti e attrezzature),
- relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, è necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo che evidenzia con chiarezza il criterio impiegato per determinare la quota di costo imputata al progetto (solo per i fabbricati);
- relazione sull'utilizzo dei terreni oggetto di rendicontazione, completa di planimetria che evidenzia la sostanziale prossimità e funzionalità rispetto alle attività di progetto (solo per i terreni);
- contratto di affitto (nel caso di immobili), contratto di noleggio o leasing (nel caso di macchinari e attrezzature) redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato;
- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").
- piano di ammortamento, in caso di leasing.

4) Inoltre, in caso si rendicontino beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:

- dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
- fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati

5) Inoltre nel caso di interventi edilizi occorre inoltre acquisire

- contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
- idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori
- documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
- planimetria che evidenzia le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
- relazione tecnica illustrativa delle opere;
- evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

6) Inoltre nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire:

- dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Si specifica che ai sensi dell'art 67 paragrafo 2 del Reg. UE 1060/2021 lettera d) le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche

A titolo esemplificativo nei paragrafi successivi sono riportate alcune modalità d'imputazione dei costi.

3.1.1 Spese per immobili e impianti

[Le spese per immobili e impianti vengono imputate in modo diverso a seconda che si tratti di investimenti produttivi o di attività di ricerca ai sensi della normativa di riferimento in funzione della natura dell'attività oggetto di agevolazione].

3.1.1 a) spese per acquisto immobili e impianti

Sono ammissibili i costi degli immobili e impianti localizzati sul territorio toscano [o parte di esso negli interventi di natura territoriale].

Per quanto riguarda gli immobili, sono ammissibili i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi di buona prassi contabile.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

3.1.1 b) Spese per interventi edilizi su immobili [ove ricorre]

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto gli immobili suddetti, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi sugli immobili".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

3.1.2 Spese per terreni

Sono ammissibili i costidei terreni localizzati sul territorio toscano [o parte di esso negli interventi di natura territoriale].

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi degli acquisti a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.

Per i bandi FESR, l'acquisto di terreni non può superare il 10% delle spese totali ammissibili (art 64 paragrafo 1 lettera b) Reg. UE 1060/21).

3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità produttiva localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

Il costo ammissibile, sia per macchinari, strumenti e attrezzature di nuova acquisizione che per quelli già presenti nel patrimonio aziendale, è determinato mediante **quote di ammortamento** calcolate utilizzando i coefficienti di ammortamento previsti dal DM del 31/12/88 pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989.

Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

Se gli strumenti non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto ed alla effettiva quota di utilizzo del bene, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

Il costo dei beni in parola, imputabile al Progetto, è pertanto così determinabile:

$$CI = (CB * A) \times (GG/365) \times U$$

Dove:

CI = costo del bene imputabile all'operazione

CB = costo d'acquisto del singolo bene

A = coefficiente di ammortamento previsto

GG = giornate di effettivo utilizzo

U = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel Progetto, la quale deve essere determinata in base a criteri oggettivi, verificabili e documentati.

A questo proposito, può essere considerato accettabile un registro, sottoscritto dal responsabile del reparto in cui si trova il macchinario, relativo all'utilizzo giornaliero del macchinario/strumentazione/attrezzatura che ne evidenzia, rispetto al tempo lavoro giornaliero, l'effettivo utilizzo per le attività di progetto (data, numero di ore totali di funzionamento, numero di ore effettivamente dedicate al progetto, breve descrizione attività di progetto per le quali il bene è stato impiegato, eventuale personale di progetto coinvolto con relativa sottoscrizione).

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili devono essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

È fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intero costo di macchinari, strumenti e attrezzature acquistati in funzione del progetto, quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla du-

rata del progetto stesso e nei casi in cui il soggetto beneficiario si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, art. 102 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR).

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza di strumenti e attrezzature con la realizzazione di una o più fasi del progetto, da dimostrare in modo puntuale e specifico.

Sono esclusi i costi relativi all'impiego di arredamenti e macchine ordinarie da ufficio in quanto inclusi nella voce "spese generali".

I costi relativi a macchinari, attrezzature e strumentazioni di **nuova acquisizione** possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

Si fa riferimento al paragrafo 4 - "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore e soggetto beneficiario.

L'acquisto delle attrezzature e dei macchinari da parte di Beneficiari aventi natura pubblica deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023. La relativa documentazione deve essere, in tal caso, allegata alla rendicontazione di spesa come parte integrante di essa, ai fini di verifica della stessa in sede di controllo amministrativo della rendicontazione da parte del beneficiario[**ove ricorre**].

Nel caso in cui i beni siano acquisiti attraverso la locazione semplice o il noleggio, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenza delle rispettive quote di ammortamento che sarebbero state imputate al conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l'acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

6. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 5) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

In caso di noleggio di attrezzature con pagamento di canoni anticipati su base bimestrale o superiore per le quali la scadenza di rendicontazione cada all'interno del periodo di riferimento del canone, valgono ai fini della rendicontazione della relativa spesa, le seguenti indicazioni:

- a) in caso di rendicontazione a titolo di SAL l'intero canone può essere rendicontato nell'ambito dello stato di avanzamento lavori;
- b) in caso di rendicontazione a saldo, ferma restando la possibilità di rendicontare la spesa, potrà essere ammesso a contributo esclusivamente il costo relativo alle mensilità comprese all'interno del periodo di ammissibilità del progetto.

3.1.4 Spese per beni mobili [ove ricorre nel bando]

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito della categoria "mezzi mobili" le seguenti categorie di beni, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento:

- **autocarri/furgoni**, anche se destinati agli spostamenti del personale, delle attrezzature e dei materiali sui cantieri dove vengono effettuate le lavorazioni nel caso di imprese che svolgano la propria attività (manutenzione, installazioni civili ed industriali e simili) presso terzi, oppure se destinati al trasporto condizionato di prodotti alimentari deperibili per la consegna dei prodotti ai clienti;
- **carrelli**, sia appartenenti alla categoria del "rimorchio appendice" che a quella del "carrello rimorchio" (dotato di carta di circolazione e targa propria) di cui al codice della strada;
- **"trattori stradali" per semirimorchi** immatricolati in categoria "N" (o relative sottocategorie N1, N2, N3), come risultante dal punto J del libretto di circolazione, nel rispetto del vincolo relativo al rapporto tra potenza del motore (in kw), di cui alla voce P.2 del libretto di circolazione, e portata (in tonnellate) che non deve essere superiore a 180;
- **mezzi di cantiere/macchine operatrici/mezzi agricoli**, anche se abilitati al transito su strada, purché costituenti beni strumentali all'attività (ATECO) esercitata in via principale ed oggetto di agevolazione (quali, ad esempio, escavatori, piattaforme aeree semoventi e simili per imprese di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile);
- **attrezzature ed accessori** da installare anche su mezzi mobili già di proprietà del soggetto beneficiario purché pertinenti all'attività agevolata e funzionali al progetto;
- **mezzi** destinati al trasporto di persone (clienti) nel caso di imprese turistiche, purché funzionali e pertinenti al progetto agevolato;
- **autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, e-bike, velocipedi motoslitte e simili** aventi la natura di "beni strumentali" per imprese di noleggio;
- **natanti da diporto** costituenti unità di servizio per imprese di gestione di porti turistici, destinate a supportare le operazioni portuali e l'erogazione di servizi agli utenti;
- **"natanti da spiaggia" o "natanti minori"** (unità abilitate a navigare entro un miglio dalla costa) di cui all'art. 27, comma 3, del Codice della navigazione da diporto denominate iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, jet acquatici, unità di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi similari destinati al noleggio da parte di imprese turistiche o stabilimenti balneari;

Ai fini dell'ammissione a finanziamento i mezzi mobili devono possedere il requisito di "nuovo di fabbrica", salvo diversa previsione del Bando.

3.2 Spese relative a beni immateriali

Le spese relative a beni immateriali, quali ricerca contrattuale, studi di fattibilità, servizi di supporto all'innovazione e servizi di consulenza, brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse:

a) per la quota di costo imputabile (quali quota di ammortamento, costi di locazione o quota di essi) in funzione del suo utilizzo sul progetto. Non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto; [tale imputazione ad esempio si applica sui costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo ove peraltro si escludono le forme di ammortamento accelerato ed anticipato]

b) per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato negli altri casi.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa contenente gli estremi dei relativi giustificativi di spesa e, per i beni immateriali ammortizzabili, costo d'acquisto del singolo bene, coefficiente di ammortamento, giornate di effettivo utilizzo, percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto; ad integrazione della tabella deve essere presentata una nota esplicativa del metodo di calcolo della percentuale di utilizzo nel progetto (si veda in proposito il paragrafo precedente relativo ai beni materiali), sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati;
- 4) relativamente ai beni immateriali ammortizzabili, estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 5) dichiarazione sui familiari e affini³ (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria
- 6) Curricula dei fornitori di consulenze e degli specifici consulenti e/o esperti che hanno svolto la prestazione, con chiara evidenza delle competenze pertinenti alle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 7) Lettera di incarico al revisore legale eventualmente incaricato per la rendicontazione;
- 8) Contratto di consulenza;
- 9) Relazione sull'attività di consulenza svolta e sui relativi output;
- 10) nel caso di acquisizioni effettuate da organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'espletamento della procedura di affidamento pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo;
- 11) Documentazione attestante la stabile organizzazione in Toscana di cui al paragrafo 2.2.4;

Si fa riferimento al paragrafo 4 - "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore e soggetto beneficiario.

³ Nel caso di soci persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante della persona giuridica socia.

A titolo esemplificativo nei paragrafi successivi sono riportate alcune modalità d'imputazione dei costi.

3.2.1 Spese della ricerca contrattuale, per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative alle Sezioni [elencare le eventuali specifiche sezioni] del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con DGR n. 717/2023 (di seguito indicato come "Catalogo").

Sono altresì ammissibili nella categoria di spesa di cui al presente paragrafo i costi sostenuti per la verifica ed attestazione tramite revisori contabili dei requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo.

Le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. **A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.**

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
A	Oltre 15 anni	600,00
B	10 – 15 anni	400,00
C	5 – 10 anni	300,00
D	3 – 5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento **all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto dalle singole figure professionali effettivamente prestanti il servizio.**

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

Si fa riferimento al paragrafo 4 - "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore del servizio e soggetto beneficiario.

3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali ad esempio: brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale, ecc.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

I **beni immateriali ammortizzabili** sia di nuova acquisizione che già in dotazione nel patrimonio aziendale, sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i. I costi di ammortamento sono ammissibili solo alle condizioni di cui all'art. 67 comma 2 del Reg. UE 1060/2021.

Le quote di ammortamento, per i beni sopra menzionati, dovranno comunque essere calcolate in funzione sia del periodo di durata dell'attività progettuale, sia in funzione dell'effettiva quota di utilizzo del bene (si faccia riferimento alla formula indicata al paragrafo precedente relativamente ai "beni materiali").

Sono escluse le forme di ammortamento accelerato ed anticipato e non sono ammissibili spese per beni che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento alla data di avvio del progetto.

La spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del Beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le aliquote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.

Nel caso in cui l'acquisizione di beni immateriali avvenga attraverso un contratto di **leasing**, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le condizioni previste all'art. 8 del D.P.R. 03/10/2008, n° 196 e comunque sempre e soltanto per la quota capitale con le esclusioni indicate al paragrafo 4.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

3.2.3 Spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento [ove ricorre nel bando]

Sono ammissibili le spese di costituzione così come definite dal Codice Civile

3.3 Spese relative ad attivo circolante e materiale d'uso – altri costi d'esercizio

Possono essere ammesse le spese relative ad attivo circolante e materiale d'uso quali utenze e locazioni (rif. Paragrafo 3.4.1) relative ai locali aziendali oggetto d'intervento, scorte, manutenzioni, ecc. **[ove ricorre nel bando]**

In questa voce si possono includere, se strettamente necessari e direttamente imputabili all'attività oggetto di agevolazione (ad esempio all'attività di ricerca, o alla realizzazione fisica dei prototipi e/o impianti pilota): componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni, nonché costi per materie prime. **[ove ricorre nel bando]**

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura ed in quota parte rispetto al quantitativo utilizzato per il progetto, quota parte il cui criterio e modalità di calcolo ai fini dell'imputazione al progetto dovrà essere giustificato in sede di rendicontazione. La fattura dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel computo delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, a titolo esemplificativo: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), materiali di consumo per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, etc.

Non rientrano, altresì, nella voce di cui trattasi i beni immateriali e i beni materiali che rientrano nelle specifiche categorie di spesa di cui ai precedenti paragrafi.

Possono essere altresì ammissibili, nei limiti massimi previsti dal regime quadro di riferimento, il costo di materiali disponibili in magazzino acquistati anche prima della data di inizio ammissibilità delle spese, a condizione che sia dimostrabile che tali beni siano stati acquistati successivamente **[inserire data: es. all'1/1/2021]**.

I singoli materiali utilizzati dovranno essere valorizzati al costo storico (costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti incondizionati, più oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, imballo, spese di installazione e di collaudo, assicurazioni, noli, dazi doganali, ecc., esclusi gli oneri finanziari), ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: per le merci, ma anche per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione, questo sarà dato dal valore netto di realizzo, pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita quali trasporti, imballaggi, provvigioni, ecc.; per le materie prime, sussidiarie e di consumo sarà pari al loro costo di sostituzione, cioè al prezzo di acquisto di tali beni contrattato in quel momento sul mercato in circostanze di ordinaria gestione di impresa.

La valutazione delle rimanenze di magazzino presupporrebbe l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. Ove ciò non fosse possibile a causa dell'entità delle rimanenze, della loro velocità di rotazione o a causa anche della indistinguibilità delle singole unità fisiche rispetto alle quantità presenti in magazzino, il valore dei materiali prelevati dal magazzino ed utilizzati per la realizzazione del Progetto saranno desunti dall'inventario di magazzino.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "altri costi di esercizio" e dei relativi costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con descrizione dei beni acquisiti; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);

4) Relazione descrittiva degli “altri costi di esercizio” imputati a progetto con chiara evidenza, per ciascuna tipologia, della diretta ed esclusiva attinenza (natura e impiego) con l’attività di ricerca o con la realizzazione fisica dei prototipi e/o impianti pilota, indicando per ciascun costo la relativa categoria (componente, semi-lavorato, materiale commerciale, lavorazione, materia prima). **[ove ricorre]**.

Inoltre, nel caso di materiali provenienti dal magazzino di cui non fosse possibile fornire la documentazione di cui ai punti 2 e 3:

5) estratto della contabilità di magazzino corredato di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del legale Rappresentante circa il costo dei materiali utilizzati ed il metodo adottato per la loro stima e di documentazione ufficiale della contabilità del magazzino (es. bolle di entrata /uscita dal magazzino).

3.4 Spese di natura continuativa

Per “spese di natura continuativa” si intendono le spese relative alle locazioni di immobili e di attrezzature e al personale dipendente o parasubordinato (quali collaboratori, assegnisti di ricerca, borsisti, ecc.).

Possono essere ammesse per una durata massima complessiva pari a quella convenzionale del progetto prevista dal bando (comprensiva di eventuale proroga, se autorizzata a norma di bando).

Tale disposizione deve essere intesa come riferita al “costo elementare” (singolo dipendente, specifico immobile adibito al progetto) all'interno della relativa categoria di spesa del Piano Finanziario di ogni beneficiario. Pertanto il costo relativo, ad esempio, all'impiego nel progetto del dipendente “X” potrà essere rendicontato al massimo per **[indicare il numero delle mensilità di durata progetto prevista da Bando]**, oltre le mensilità di eventuale proroga, nell'ambito della categoria di spesa “personale”; mensilità che non devono essere necessariamente consecutive e devono essere riferibili a ciascun beneficiario.

3.4.1 Spese di locazione di immobili

Sono ammissibili anche i costi di locazione, qualora relativi a spazi utilizzati in via esclusiva per le attività di progetto. Per “utilizzo esclusivo” si deve intendere anche la locazione di una porzione di fabbricato, purché tale porzione sia utilizzata in via esclusiva, non promiscua, per le attività del progetto e che l'imputazione al progetto sia determinata in ragione della percentuale dei metri quadrati destinati in via esclusiva al progetto rispetto alla superficie complessivamente locata con lo specifico contratto, nonché dei mesi o periodi interi di effettivo utilizzo per il progetto rispetto alla periodicità dei canoni di locazione previsti dal contratto.

Ai fini di effettiva ammissione a contributo delle spese rendicontate relativamente ai suddetti costi, la disponibilità del fabbricato in locazione oggetto delle attività di progetto da parte del soggetto beneficiario deve risultare da idoneo titolo redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato.

Ai fini di rendicontazione dei costi riferiti a fabbricati in locazione (porzione o intero fabbricato), pertanto, il beneficiario dovrà fornire una relazione sull'utilizzo degli spazi completa di fotografie e planimetria *quotata* e allegare un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto. Tale prospetto deve essere completato con l'indicazione dello specifico utilizzo fatto degli spazi rendicontati, distinguendo fra: uso laboratorio, uso ufficio, etc..

Non saranno, invece, considerati ammissibili eventuali spese di locazione calcolate discrezionalmente dal beneficiario “pro-quota” rispetto ad un canone complessivo che si riferisca ad uno spazio di maggiore estensione e che abbia un uso promiscuo e non esclusivo per il progetto.

Nel caso specifico in cui le spese di locazione siano sostenute nell'ambito di un “contratto di incubazione” saranno considerate ammissibili soltanto quelle spese che siano distintamente individuate come spese esclusive di locazione all'interno del contratto di incubazione.

L'effettivo riconoscimento del costo di locazione è, tuttavia, subordinato al parere favorevole del valutatore tecnico incaricato, il quale, in sede di stesura del proprio report di valutazione finale dei risultati del progetto, dovrà esprimersi in merito alla coerenza e congruenza degli spazi in locazione i cui costi sono oggetto di rendicontazione nell'ambito del progetto. [ove ricorre]

Le spese di locazione di fabbricati rientrano nella voce di spesa "costi dei fabbricati e dei terreni" del piano finanziario del progetto. [ove ricorre]

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della quota rendicontata;
- 2) fatture o ricevute fiscali;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);
- 4) contratto di locazione con relativa planimetria degli spazi oggetto di locazione
- 5) relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, è necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto.
- 6) dichiarazione sui familiari e affini⁴ (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

3.4.2 Spese di noleggio o *leasing* di attrezzature e macchinari,

Nel caso in cui attrezzature e macchinari siano acquisiti attraverso il **noleggio**, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenza delle rispettive quote di ammortamento che sarebbero state imputate al conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l'acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di **leasing**, il costo imputabile al progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. Sono esclusi il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;
3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati (quota capitale), come risultanti dal piano di ammortamento annesso al contratto. Se la durata del contratto supera il termine finale

⁴ Nel caso di soci persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante della persona giuridica socia.

per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
6. i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 5) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

In caso di noleggio di attrezzature con pagamento di canoni anticipati su base bimestrale o superiore per le quali la scadenza di rendicontazione cada all'interno del periodo di riferimento del canone, valgono ai fini della rendicontazione della relativa spesa, le seguenti indicazioni:

- a) in caso di rendicontazione a titolo di SAL l'intero canone può essere rendicontato nell'ambito dello stato di avanzamento lavori;
- b) in caso di rendicontazione a saldo, ferma restando la possibilità di rendicontare la spesa, potrà essere ammesso a contributo esclusivamente il costo relativo alle mensilità comprese all'interno del periodo di ammissibilità del progetto.

Si fa riferimento al paragrafo 4 - "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore e soggetto beneficiario.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1. tabella riepilogativa dei macchinari e/o attrezzature utilizzati in progetto sulla base di un contratto di noleggio con indicazione del relativo canone e della quota rendicontata;
2. fatture, ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
3. giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, cfr. *supra* il paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);
4. contratto di noleggio o leasing;
5. relazione descrittiva dei beni acquisiti tramite noleggio/leasing ;
6. piano di ammortamento in caso di *leasing*;
7. relazione sottoscritta dal legale rappresentante circa la convenienza economica di metodo scelto per l'acquisizione dei beni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)* , punti 2) e 4) del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 e ss.mm.ii.;
8. dichiarazione su familiari e affini (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

3.4.3 Spese per personale

Sono ammissibili "spese di personale" che rispondano ai seguenti requisiti:

1. essere riferiti ad attività progettuali previste dal Bando;
2. essere relativi a personale (ricercatore, tecnico e ausiliario) nella misura in cui è impiegato nell'attività specifica di progetto previsto dal Bando (es. per bandi RSI nell'attività di ricerca); il costo del personale non

impiegato direttamente in attività progettuali specifiche di progetto del bando rientra, invece, tra le spese generali;

3. essere relativi a personale avente sede di lavoro stabile sul territorio toscano e impiegato presso l'unità produttiva dell'impresa beneficiaria di realizzazione del progetto

In casi particolari, ad esempio in caso di titolari di impresa individuale, le spese di personale possono essere ammesse anche se riferite a prestazioni lavorative non retribuite erogate sotto forma di contributo "in natura" (cd. contribuzioni *in kind*), ai sensi dell'art. 67 Reg. U.E. 1060/2021.

In tali casi, ai fini di effettiva ammissione a contributo, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) il valore della prestazione non retribuita è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Per la determinazione del costo di rendicontazione degli apprendisti, valgono le disposizioni relative al personale dipendente o assimilato riportate al successivo paragrafo.

3.4.3.1 Personale dipendente o assimilato

Il costo ammissibile imputabile alla categoria "spese di personale" è **determinato (anche per i bandi non Fesr) secondo una delle opzioni previste dagli artt. 53 e 55 del Reg.UE 1060/2021** in particolare, oltre che in modo analitico, i costi diretti per il personale possono essere calcolati:

1. a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell'operazione non oggetto di appalto pubblico.

2. a tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).

Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al suddetto punto 2 il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

3. applicando le tabelle standard di costi unitari previste quale opzione semplificata in materia di costi nella specifica metodologia approvata. In base alla metodologia, tali costi sono articolati per tre tipologie di soggetti, imprese, università, EPR1, suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo: alto, medio, basso. Laddove non ricorra la fattispecie specifica che ricomprenda il soggetto beneficiario all'interno di una

delle due categorie università o EPR, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell'ambito della categoria "imprese". Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite in rapporto all'inquadramento contrattuale dei dipendenti:

- per i soggetti "IMPRESE":
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti "UNIVERSITÀ":
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti "EPR":
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo.

Eventuali discrasie di imputazione delle spese di personale rispetto alla suddetta matrice che siano riscontrate in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa saranno ricondotte d'ufficio alle corrette fasce di appartenenza.

Si rammenta che **non sono ammissibili i costi relativi al personale in congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale**. A tal fine, il beneficiario deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione, per ciascun dipendente, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da presentare ad ogni richiesta di erogazione. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a verifica di veridicità periodica su base campionaria in sede di controllo in loco di I livello mediante riscontro con i documenti attestanti l'effettiva presenza in servizio del personale oggetto di rendicontazione custoditi presso il soggetto beneficiario.

Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "personale dipendente o assimilato", comprensiva dei seguenti dati di ciascun dipendente rendicontato: nome e cognome, inquadramento contrattuale come da classificazione ministeriale (es. impiegato, quadro, professore associato, etc.), ruolo svolto nel progetto, periodo temporale dedicato al progetto, ore dedicate al progetto nel periodo, **costo orario standard [ove ricorre]**.-La tabella riepilogativa così compilata deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2) ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale con il quale si attribuisce al dipendente l'incarico sul progetto; tale ordine di servizio deve riportare i seguenti dati salienti relativi al lavoratore: data di assunzione, livello di inquadramento contrattuale, qualifica, residenza, sede di lavoro, PAT INAIL Aziendale.

3) time sheet firmati dal dipendente e controfirmati dal responsabile di progetto con evidenza giornaliera del numero di ore contrattuali ordinarie lavorate e del numero di ore imputate al progetto rispetto a quelle contrattuali;

4) la prima e l'ultima busta paga comprese all'interno del periodo rendicontato.

5) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza di personale in congedo di maternità, paternità o parentale fra il personale rendicontato, oppure la presenza (con indicazione dei periodi specifici) di eventuali periodi di congedo fruiti dai lavoratori oggetto di rendicontazione.

È considerata ammissibile quale spesa di personale subordinato la spesa relativa ad eventuali lavoratori assunti presso una sede dell'impresa beneficiaria diversa da quella in cui si realizza il progetto, anche se situata al di fuori del territorio toscano/territorio di riferimento del bando e formalmente trasferiti per il periodo connesso alla realizzazione del progetto presso l'**unità produttiva** dell'impresa beneficiaria in Toscana/territorio di riferimento del bando ed oggetto di realizzazione delle attività di progetto.

In questo caso (**personale dipendente temporaneamente trasferito presso la sede di progetto da altra sede aziendale**), oltre a quanto già elencato sopra, dovrà essere trasmesso:

6) **comunicazione organizzativa** che dispone il trasferimento;

7) **comunicazione inoltrata all'ufficio INAIL** di competenza.

3.4.3.2 Personale distaccato

Con riferimento alla situazione di eventuali lavoratori "distaccati" presso l'impresa beneficiaria, si rammenta che la legge qualifica come "distacco" l'ipotesi in cui un datore di lavoro (detto distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa pur rimanendo direttamente responsabile del trattamento economico e normativo a favore del o dei lavoratori.

A fronte del rapporto di distacco è prassi comune che il distaccatario provveda al rimborso della spesa del trattamento economico del lavoratore distaccato sostenuta dal distaccante; tale rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore da parte del datore di lavoro distaccante (cfr. Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751).

In caso di personale distaccato da parte di altra impresa, oltre a quanto già previsto per il personale subordinato deve essere trasmessa la seguente documentazione:

1) fattura quietanzata;

2) accordo sottoscritto fra l'impresa beneficiaria e l'impresa distaccante;

3) copia della comunicazione obbligatoria effettuata dal soggetto distaccante al Centro Impiego competente (modello UNILAV), unitamente a copia della registrazione effettuata dal soggetto distaccatario sul proprio Libro Unico del Lavoro al fine di attestare la presenza del lavoratore distaccato presso la propria unità produttiva.

4) evidenza del trattamento economico corrisposto al lavoratore da parte del distaccante, al fine di garantire il rispetto del principio richiamato dalla pronuncia giurisprudenziale sopracitata (Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n. 1751).

Il costo riconoscibile ai fini dell'ammissibilità a contributo non può comunque eccedere le tabelle standard previste per il personale subordinato laddove venga utilizzata la modalità di cui agli artt.53 e 55 del Reg.UE 1060/2021.

3.4.3.3 Spese per personale parasubordinato

In caso di impiego nel progetto di personale con contratto parasubordinato, il contratto di lavoro sottoscritto tra il soggetto beneficiario del contributo e il personale parasubordinato (collaboratore, assegnista di ricer-

ca, borsista, etc.) impiegato nell'ambito del progetto deve essere finalizzato in modo esplicito, ma non necessariamente esclusivo, alla realizzazione delle attività di progetto.

Lo stesso contratto, inoltre, deve essere stato sottoscritto, o rinnovato, successivamente alla data di inizio del progetto. Con "rinnovo" si intende una novazione del contratto in base alla quale lo stesso possa essere riferito al progetto e non la mera proroga di un contratto precedentemente attivato.

Nell'ambito delle spese per il personale parasubordinato può essere rendicontato anche il personale interinale; in questo caso, sarà necessario presentare la fattura pagata per tale servizio (fattura che deve esporre il dettaglio dei dati anagrafici e dei costi per ogni lavoratore), della quale verrà riconosciuto solo il costo orario del personale utilizzato.

Laddove venga utilizzata la modalità di cui agli artt.53 e 55 del Reg.UE 1060/2021, il costo del personale parasubordinato deve essere rendicontato a costi analitici, ma in ogni caso è ammissibile, per ciascun lavoratore, esclusivamente un costo orario non superiore al costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal lavoratore parasubordinato.

A tal fine, in sede di verifica amministrativa dei rendiconti di spesa, il costo orario del lavoratore parasubordinato si determina, per ogni categoria di soggetto beneficiario (inclusi gli EPR), dividendo il relativo costo annuale per il divisore convenzionale 1720 (eventualmente riparametrato nel caso di contratti di durata infrannuale). Nel caso di eccedenza di tale costo orario rispetto al costo standard pertinente, l'importo effettivamente ammissibile dei costi oggetto di rendicontazione sarà ricondotto d'ufficio entro il limite massimo riconoscibile di cui sopra, rappresentato dalle tabelle di costi standard relative al personale subordinato.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "personale parasubordinato", comprensiva dei seguenti dati di ciascun lavoratore rendicontato: tipologia di contratto, data di stipula del contratto, oggetto del contratto, indicazione di esclusività per il progetto (contratto esclusivo per le attività del progetto: si/no), ruolo svolto nel progetto, periodo temporale dedicato al progetto, compensi percepiti nel periodo, compensi percepiti nel periodo imputati al progetto finanziato. La tabella riepilogativa così compilata dovrà essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2) buste paga, cedolini, notule o equivalente;

3) time sheet firmati dal lavoratore e controfirmati dal responsabile di progetto (soltanto nel caso in cui il lavoratore non sia titolare di un contratto esclusivo per il progetto);

4) giustificativo di pagamento (bonifico, figlia dell'assegno circolare o assegno bancario non trasferibile) corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento; nel caso di bonifico cumulativo occorre allegare anche copia conforme della distinta di pagamento dalla quale si possa evincere l'importo specifico e il nominativo della persona (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo *Modalità di pagamento ammissibili*);

5) ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e ricevute di versamento degli oneri previdenziali se dovuti, corredate di dettaglio delle quote versate in caso di pagamenti cumulativi (mod. F24);

6) Contratto stipulato fra il lavoratore e il soggetto beneficiario da cui risulti chiaramente la durata dello stesso e il compenso

3.5 Prestazioni rese da titolari, soci o amministratori

Nei bandi ove ricorre e nel caso esclusivo di micro e piccole imprese, sono ammesse le prestazioni rese da titolari di impresa individuale, o da amministratori, o da soci, per la parte di effettivo impiego nel progetto a condizione che le stesse:

- ✓ siano riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto e siano effettivamente svolte nell'arco del periodo rendicontato, come evidenziato esplicitamente nella relazione tecnica di periodo;
- ✓ fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto; la percentuale del 10% è calcolata sul costo complessivo dell'intero progetto e tale massimale si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato;

Nel caso in cui un socio di minoranza⁵ sia titolare di un contratto di lavoro tipo subordinato e non ricopra cariche sociali è considerato come personale subordinato a tutti gli effetti e non rientra, quindi, nel vincolo del 10% massimo del costo complessivo del progetto cui sottostanno i costi per le prestazioni di titolari, amministratori o soci.

Sono cariche sociali ai fini di cui trattasi:

- il consigliere di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- l'amministratore unico;
- l'amministratore delegato.

Si specifica che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, rileva quanto risultante formalmente dal Registro delle Imprese in termini di carica ricoperta, indipendentemente dalle deleghe effettivamente attribuite al singolo amministratore.

Laddove venga utilizzata la modalità di cui agli artt.53 e 55 del Reg.UE 1060/2021 il costo del titolare, del socio o dell'amministratore deve essere rendicontato a costi analitici, ma in ogni caso potrà essere riconosciuto ammissibile, per ciascun lavoratore, esclusivamente un costo orario non superiore al costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal titolare, socio o amministratore (es. dirigente, quadro, impiegato/operaio).

A tal fine, in sede di verifica amministrativa dei rendiconti di spesa, il costo orario del titolare, socio o amministratore si determina, per ogni categoria di soggetto beneficiario, dividendo il relativo costo annuale per il divisore convenzionale 1720 (eventualmente riparametrato nel caso di contratti di durata infrannuale). Nel caso di eccedenza di tale costo orario rispetto al costo standard pertinente, l'importo effettivamente ammissibile dei costi oggetto di rendicontazione sarà ricondotto d'ufficio entro il limite massimo riconoscibile di cui sopra, rappresentato dalle tabelle di costi standard relative al personale subordinato.

Il rapporto intercorrente tra l'impresa beneficiaria ed il socio/amministratore può assumere diverse connotazioni, di seguito esemplificate.

3.5.1 Titolari, soci o amministratori con contratto di lavoro subordinato

In questo caso si tratta, dal punto di vista contrattuale, di personale subordinato e che, pertanto, segue le regole di rendicontazione già indicate in precedenza per il personale subordinato (ivi incluse le tabelle di costi standard, ove ricorre); tuttavia, dal momento che tale personale ricopre una carica sociale e per detto ruolo percepisce specifici compensi o ha un'influenza determinante nella società (mediante investitura di poteri attivi d'amministrazione o rappresentanza), ai fini dell'ammissione a contributo il relativo costo è in ogni caso assoggettato al vincolo del 10% di cui sopra.

3.5.2 Titolari, soci o amministratori con contratto di lavoro parasubordinato

Il rapporto contrattuale con l'impresa beneficiaria può ricadere nelle seguenti fattispecie:

a) esiste un contratto specifico sul progetto che prevede un compenso aggiuntivo rispetto a quello riconosciuto per la gestione dell'impresa, determinato specificamente in funzione del progetto; in questo caso, quindi, l'importo del contratto sarà interamente ammissibile sul progetto per tranches corrispondenti ai diversi periodi di rendicontazione e, comunque, per un importo di costo medio orario non superiore al costo

⁵ Socio di minoranza è il socio titolare di non oltre il 5% del capitale sociale.

orario standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal socio o amministratore (dirigente, quadro, impiegato/operaio); si precisa, al riguardo, che, ai fini di effettivo riconoscimento del suddetto compenso aggiuntivo dovrà essere dimostrata in sede di rendicontazione la sussistenza contestuale delle seguenti condizioni:

I. l'incremento di attività specificamente inerente al progetto ed a fronte del quale si riconosce il compenso aggiuntivo dovrà emergere in modo chiaro dall'oggetto del contratto aggiuntivo stesso;

II. il compenso aggiuntivo dovrà risultare complementare rispetto al compenso ordinario già riconosciuto per l'espletamento dell'incarico di amministratore e, comunque, non potrà essere superiore al compenso ordinario, pena la non ammissione a contributo dell'eventuale parte eccedente;

b) non esiste un contratto specifico sul progetto, ma un contratto di collaborazione per l'amministrazione della società nell'ambito del quale parte del tempo è dedicata al progetto; in questo caso, è necessario un atto che autorizzi la prestazione dell'amministratore sul progetto e specifichi il periodo per il quale vige l'autorizzazione e il compenso complessivo stabilito per la prestazione; ai fini di rendicontazione sarà comunque determinato un costo orario convenzionale facendo riferimento al divisore convenzionale 1720 (eventualmente riparametrato per contratti di durata infrannuale); il costo orario effettivamente ammissibile così determinato non potrà eccedere il costo orario standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal socio o amministratore (dirigente, quadro, impiegato/operaio);

3.5.3 Titolari, soci o amministratori con contratto di prestazione professionale

In questo caso, è necessario che il contratto per la prestazione faccia esplicito riferimento alle attività di progetto, identificando chiaramente il contenuto della prestazione in relazione alle attività di progetto, e indichi la durata del contratto e il compenso complessivo; il costo orario effettivamente ammissibile non potrà eccedere il costo orario standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal socio o amministratore.

Non sono ammissibili costi per prestazioni di consulenza effettuate da soci o amministratori, o coniugi o parenti/affini degli stessi entro il secondo grado, risultanti da fatture o notule emesse dai medesimi soggetti. Pertanto, le prestazioni che siano qualificate come "consulenza" nei documenti giustificativi presentati in rendicontazione o in quelli che ne costituiscono base contrattuale non sono riconosciute quali spese ammissibili.

Nel caso di rendicontazione, tra le spese di personale, del costo relativo ad uno o più amministratori, la relativa incidenza del tempo-lavoro dedicato al progetto rispetto al tempo-lavoro annuale complessivo (1720 ore) dovrà essere debitamente giustificato nella relazione finale di progetto in termini di ragionevole compatibilità con la contestuale attività di gestione e amministrazione dell'impresa beneficiaria, anche in relazione alla specifica struttura di governance adottata nell'impresa beneficiaria (consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratore delegato, ecc.).

3.5.4 Soci o amministratori di cooperative

L'opera prestata da soci-lavoratori di società cooperativa che siano anche titolari di quote del capitale sociale ed amministratori dell'impresa beneficiaria potrebbe essere considerata come personale subordinato a tutti gli effetti e non rientrare, quindi, nel vincolo del 10% massimo del costo complessivo del progetto cui sottostanno i costi per le prestazioni di titolari, amministratori o soci, laddove l'impresa beneficiaria possa documentare che per ciascuno dei soci-lavoratori/amministratori ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, è affidato collegialmente al consiglio di amministrazione;
- il singolo socio-lavoratore/amministratore svolge, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, con-

traddistinte dai caratteri tipici della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale);

A tal fine è necessario fornire in sede di rendicontazione il Regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001.

Laddove, invece, l'impresa beneficiaria non sia in grado di documentare la sussistenza delle condizioni previste nel messaggio n. 12441 del 08/06/2011 della Direzione Centrale Entrate INPS, le disposizioni applicabili al caso in esame saranno quelle previste per le prestazioni rese dai titolari di impresa individuale o dagli amministratori/soci di micro e piccole imprese di cui al paragrafo 3.5.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1. tabella riepilogativa della categoria di spesa "prestazioni di titolari, amministratori o soci", comprensiva dei seguenti dati di ciascun lavoratore rendicontato: nome e cognome, qualifica, ruolo svolto nel progetto, profilo di lavoratore subordinato equivalente, periodo temporale dedicato al progetto, ore dedicate al progetto nel periodo, costo orario utilizzato. La tabella dovrà essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

2. nel caso in cui i titolari/soci/amministratori siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, tutti i documenti previsti per i lavoratori subordinati (si veda il paragrafo 3.5.1);

3. nel caso in cui i titolari/soci/amministratori siano titolari di un contratto di lavoro parasubordinato specifico per il progetto, tutti i documenti previsti per i lavoratori parasubordinati (si veda il paragrafo 3.5.2);

4. nel caso in cui titolari/soci/amministratori siano titolari di un contratto di lavoro parasubordinato non specifico per il progetto, oltre alla trasmissione di tutti i documenti previsti per i lavoratori parasubordinati, si richiede atto autorizzativo a svolgere la prestazione (l'atto deve essere adottato, di norma, dall'organo amministrativo, oppure, nel caso in cui la prestazione sia resa da parte dell'eventuale Amministratore Unico, dall'assemblea dei soci) che specifichi il periodo per il quale vige l'autorizzazione, il criterio di individuazione della mansione contrattuale equivalente (profilo di lavoratore subordinato equivalente) alla prestazione del socio/amministratore nell'ambito del progetto;

5. nel caso in cui titolari/soci/amministratori siano titolari di un contratto per prestazione professionale, tutti i documenti previsti per i lavoratori parasubordinati;

6. time sheet firmati dal lavoratore e controfirmati dal responsabile di progetto (nel caso in cui il lavoratore non sia titolare di un contratto esclusivo per il progetto);

7. nel caso di soci/amministratori di società cooperative, il Regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001.

3.6 Prestazioni in natura

Al sensi dell'art. 53, paragrafo 1, lettera a) e art 67 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021 possono essere riconosciute quale costo ammissibile al contributo nell'ambito delle "spese di personale" anche le eventuali prestazioni di lavoro non retribuite erogate sotto forma di "prestazione in natura". Ricordato che il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non potrà superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura e il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Sono da ritenersi comprese in questa categoria le seguenti fattispecie:

a) prestazioni accessorie fornite da soci

Si tratta di prestazioni a carattere accessorio erogate dai soci e strettamente correlate alle attività del progetto, da computare nella misura e per l'effettivo periodo di imputazione al progetto e valorizzate nei limite massimo dei costi standard riferiti ad una prestazione di lavoro subordinato equivalente (costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal socio).

b) prestazioni erogate sotto forma di "contributo in natura"

Si tratta di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita. Il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro subordinato equivalente (costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal titolare, socio o amministratore).

La documentazione necessaria ai fini dell'ammissibilità a rendicontazione è costituita da:

- atto autorizzativo a svolgere l'attività sopradescritta (per il socio);
- timesheet sottoscritto dal prestatore d'opera;
- giustificazione del costo standard preso a riferimento in base al ruolo ed alle attività effettivamente svolte nel progetto dal socio/titolare.

In caso di titolari di impresa individuale (nei bandi sove ricorre questa modalità di rendicontazione non è limitata ai titolari di impresa individuale, ma è appannaggio anche di amministratori e soci) le spese di personale possono essere ammesse anche se riferite a prestazioni lavorative non retribuite erogate sotto forma di contributo "in natura" (cd. contribuzioni in kind), ai sensi dell'art. 67 Reg. U.E. 1060/2021.

In tali casi, ai fini di effettiva ammissione a contributo, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- ✓ il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- ✓ il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- ✓ il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- ✓ il valore della prestazione non retribuita è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Analogamente alle altre forme di prestazione di cui ai paragrafi precedenti, il valore della prestazione, anche in questo caso, è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro subordinato equivalente costo standard previsto per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente assunto nel progetto dal titolare, socio o amministratore.

3.7 Spese generali supplementari

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere imputati al progetto in misura forfettaria calcolata ad un tasso del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale così come previsto dall'art. 54 del Reg (UE) 1060/ 2021; nel caso di RTI/ATS il limite deve essere rispettato a livello di ciascun partner.

Le spese a cui si fa riferimento in questo capitolo sono le spese generali supplementari che derivano dalle seguenti tipologie di costi, che, pertanto, non possono essere oggetto di rendicontazione specifica:

- costi per funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, gas, ecc.);
- costi per funzionalità operativa (posta, telefono, telex, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- costi per funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, marketing, ecc.);
- costi per personale non direttamente impiegato nelle attività di progetto (fattorini, magazzinieri, segretari, amministrativi, ecc.);
- costi per spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costi per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature.
- oneri di commissione per rilascio di garanzie fidejussorie e altri oneri connessi alla richiesta di anticipazione e alla costituzione di RTI/ATS/Reti tra imprese.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

Nessun documento da trasmettere.

3.8 Spese per revisore contabile

Possono essere ammesse le spese relative al revisore dei conti incaricato di rilasciare la perizia asseverata sulla rendicontazione di spesa.

Tali spese, in deroga ai criteri generali di cui al punto 2.1.7, devono essere fatturate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

Insieme alla perizia asseverata del revisore, devono essere trasmessi i seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico o contratto stipulato fra il beneficiario e il revisore

4. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse a contributo:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo ...del bando;
- le spese non giustificate dai documenti di dettaglio riportati nelle sezioni "Documenti da trasmettere per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le forme di ammortamento accelerato ed anticipato;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal *Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane* approvato con DGR n. 717/2023, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione.
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di società amministrate da amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da:
 - o titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - o imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
 - o società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo può non operare con riguardo ai soci lavoratori di cooperative, par. 3.5.4);
 - o imprese amministrate da titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
 - o imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
 - o partner del medesimo progetto.

La rilevazione della sussistenza delle suddette condizioni di cointeressenza tra soggetto beneficiario e fornitore si effettua a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione di GRT di indirizzi per il Bando e fino alla data di erogazione del saldo del contributo.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, inoltre, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni non soggette a regime IVA.

5.Ulteriore documentazione a supporto alla rendicontazione delle spese ed adempimenti obbligatori a carico dei soggetti beneficiari [ove ricorre]

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Bando. Oltre alla documentazione relativa alle specifiche spese rendicontate e all'avanzamento del progetto di cui ai precedenti paragrafi, pertanto, ad ogni rendicontazione dovranno essere allegati anche ulteriori documenti e dichiarazioni finalizzate alle verifiche del rispetto obblighi contrattuali secondo quanto specificato nei paragrafi seguenti. Nella presente sezione vengono riepilogati, ai fini di una più agevole attuazione dei progetti, i principali obblighi generali previsti a carico dei soggetti beneficiari dalle disposizioni del Bando. Rimane ferma la validità di tutte le disposizioni di Bando anche se non esplicitamente richiamate in questa sede.

5.1 Rendicontazione tramite revisore dei conti [ove ricorre]

Ai sensi del paragrafo del Bando ed in attuazione dell'art.14, comma 3, L.R.T. n. 71/2017, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, in alternativa alle procedure ordinarie, può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione secondo le specifiche disposizioni contenute nel Sistema di Gestione e Controllo dei programmi di riferimento (PR FESR, PO FSC, ecc...);

Si precisa che, anche nel caso di ricorso al revisore, la documentazione di spesa e di pagamento deve essere caricata sul sistema informativo on line, così come stabilito dal Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) del programma [di](#) riferimento

La scelta di procedere alla rendicontazione con la modalità semplificata tramite revisore legale di cui al presente paragrafo vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. La scelta del revisore legale cui affidare la redazione del rapporto di certificazione della spesa può essere rinnovata ad ogni rendicontazione.

Nel caso di partenariati, però, è richiesta uniformità della scelta da parte di tutti i partner in relazione alla modalità di rendicontazione da utilizzare per il progetto.

5.2 Adempimenti obbligatori in tema di legislazione antimafia

La legislazione antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia), da ultimo modificata ad opera della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede una serie di controlli obbligatori a carico dei soggetti che erogano contributi alle imprese.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 del Codice delle leggi antimafia, come sopra modificato, a far data dal 30/04/2020 è prevista l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA per l'erogazione di contributi (anche se frazionati in più quote) complessivamente superiori ad euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 l'acquisizione della documentazione antimafia suddetta compete al soggetto che eroga contributi, il quale deve provvedere preliminarmente all'erogazione stessa. Le informazioni necessarie all'acquisizione della documentazione antimafia devono essere fornite dalle imprese beneficiarie relativamente all'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, contenuto nell'art. 85 del sopraccitato del D. Lgs. n. 159/2011.

Sulla base di quanto sopra richiamato, le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione prevista dal bando per la presentazione delle richieste di erogazione, dovranno obbligatoriamente fornire la documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

La specifica modulistica da utilizzare al riguardo è reperibile sul sito web della prefettura di competenza territoriale.

6. Esempi di schede quadro spese ammissibili per specifici interventi

INTERVENTI DI AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono considerati ammortizzabili;
- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità di aiuto non supera:

- il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

INTERVENTI DI SUPPORTO AI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili : sono imputati se afferiscono alle seguenti categorie di ricerca:

- ricerca fondamentale;
- ricerca industriale;
- sviluppo sperimentale;
- studi di fattibilità.

e rientrano nelle seguenti categorie:

- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; 26.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/47

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
- d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

— prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

— prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'ACQUISIZIONE SERVIZI INNOVATIVI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 28 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

Tali attività vengono peraltro meglio dettagliate e sistematizzate nel "Catalogo" approvato con decreto 12935 del 19/08/2020 e s.m.i.

Pertanto il progetto deve essere coerente nella descrizione e negli output con le tipologie di servizi del "Catalogo" di cui alla sezione innovazione.

L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

INTERVENTI DI SUPPORTO ALL' INNOVAZIONE

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 29 "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

INTERVENTI FINALIZZATI A NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
- c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

L'intensità di aiuto nel caso della grandi imprese è fissata dalla Carta Europea degli Aiuti a finalità regionale ed è incrementata del 10% in caso di medie imprese e del 20% nel caso di piccole imprese.

Allegato 2**Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017****Relazione illustrativa e modalità applicative****1. Premessa**

La modifica delle "Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese" adottate con **Delibera n. 858 del 24/07/2023** ed integrate con **Delibera n. 716 del 26/06/2023** e modificate con **Delibera n. 158 del 19/02/2024**, si è resa necessaria al fine di introdurre alcuni correttivi soprattutto con riferimento all'antiriciclaggio ed al *rating* di legalità, oltre a razionalizzare e chiarire alcune fasi della procedura selettiva.

Le "Linee guida per struttura Bando-Tipo per l'accesso contributi ai sensi della L.r. n. 71/2017" (di seguito "Linee Guida") fungono da completamento al testo legislativo, per sua natura generale e astratto, quindi, privo di disposizioni di dettaglio.

Esse costituiscono una sorta di "istruzioni per l'uso" e forniscono il necessario supporto e guida per gli uffici regionali per l'elaborazione e redazione dei Bandi, in attuazione della legge regionale n.71/2017 per l'assegnazione di benefici finanziari.

Inspirandosi a criteri di chiarezza, semplicità e completezza, consentono di applicarne i contenuti in maniera uniforme e con un linguaggio chiaro e comprensibile sia per gli operatori che per i soggetti destinatari dei bandi.

Le Linee Guida, tuttavia, possono costituire valido supporto per tutti i settori che - pur non operando ai sensi della L.r. n.71/2017 - sono chiamati ad attivare bandi per ausili finanziari di qualsiasi natura (incentivo, contributo, sovvenzione, agevolazione, finanziamento e beneficio di qualsiasi genere concessi con bandi emanati dalla Regione Toscana) a soggetti prevalentemente privati, ma non solo.

Si declinano di seguito le novità maggiormente significative introdotte:

1. Antiriciclaggio

E' ridefinito l'ambito operativo e di controllo per l'antiriciclaggio/titolare effettivo sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente.

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica - o le persone - che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari¹

¹Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021 il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "*titolare effettivo*" dell'impresa; laddove il *titolare effettivo* risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli sul requisito saranno effettuati anche sul *titolare effettivo*.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione e per ogni erogazione (anticipo, SAL, saldo).

2. Rating di legalità

Per le imprese che ne sono in possesso è introdotto il *rating* di legalità quale requisito di accesso e criterio di premialità (preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di risorse).

Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27, trattasi di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese certificate, le cui modalità attuative sono contenute nel D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57 e nella delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165.

3. Semplificazione e riduzione del carico amministrativo sui beneficiari e ridefinizione dei termini e tempi dell'attività di controllo

Le "Linee-Guida" tendono a valorizzare le finalità di semplificazione e riduzione del carico amministrativo sui beneficiari, ed a tal proposito sono ridefiniti i termini, i tempi e le modalità di controllo sui requisiti autodichiarati ed autocertificati dai soggetti partecipanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al fine di accelerare la fase istruttoria di ammissibilità e ridurre i tempi degli esiti istruttori e di concessione. A tal proposito è approvato il nuovo Allegato 1/D sull'attività di controllo che sostituisce quello approvato con Delibera GR. n. 858/2023.

4. Eliminazione del soccorso istruttorio in fase di ammissibilità

A seguito di approfondimenti e sulla base di costante giurisprudenza è eliminato il soccorso istruttorio in fase di ammissibilità e per ogni tipologia di procedura (a sportello, a graduatoria, automatica, valutativa, negoziale), mentre continuerà a trovare applicazione nelle fasi successive (rendicontazione ed erogazione) diverse dall'ammissibilità.

5. Istanza di riesame

In via preliminare, è opportuno considerare che la giurisprudenza è totalmente unanime nel ritenere che l'istanza con cui il privato chiede all'amministrazione di procedere ad un riesame

del provvedimento già emanato non comporta, in via generale, alcun obbligo di provvedere da parte dell'amministrazione stesa.

Tuttavia le linee guida introducono una disciplina specifica per la presentazione dell'istanza di riesame da parte dei soggetti partecipanti ed esclusi in fase di ammissibilità e sono definite le modalità e la relativa tempistica, con la previsione espressa che l'istanza di riesame è "non accolta" se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

6. Razionalizzare e ridefinire gli obblighi del beneficiario e delle cause di decadenza

Si ridefiniscono gli obblighi del beneficiario e delle cause di decadenza secondo le categorie giuridiche dell'inadempimento riferibile alla fase di esecuzione del rapporto obbligatorio (per gli obblighi) ed il venir meno o l'insussistenza di uno o più requisiti di partecipazione e accesso riferibile alla fase di ammissibilità (per le cause di decadenza).

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**